Il Num. 2786 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. I notari sono uffiziali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volontà, ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

I notari esercitano ancora le altre attribuzioni loro specialmente deferite dalle leggi.

Art. 2. L'uffizio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, colla professione di avvocato e di procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale e con la qualità di ministro di qualunque culto.

Art. 3. In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e correzionale, vi è un collegio di notari ed un archivio.

Ogni collegio ha un consiglio notarile. Sarà istituito un archivio nei capoluoghi di mandamento, quando si verifichino le condizioni indicate nell'articolo 101.

Art 4. Un decreto Reale da pubblicarsi con la presente legge determinerà, uditi i Consigli provinciali, il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto di collegio notarile.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari potrà, uditi i Consigli provinciali, essere rivista e modificata ogni 10 anni, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei detti Consigli, quando ne sia dimostrata la necessità.

TITOLO II.

Dei Notari.

Capo I. — *Della nomina dei notari.*

Art. 5. Per essere nominato notaro è necessario:

1. Essere cittadino del regno ed avere compiuto l'età di ventiquattro anni;

Chi ha compiuto gli anni ventuno può essere nominato notaro, quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'età di anni ventiquattro, e vi sia il parere favorevole del Consiglio notarile e della Corte d'appello;

2. Presentare i certificati di moralità;

3. Avere compiuto nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei Codici civile e di procedura civile, del diritto commerciale e del diritto penale ed averne superati gli esami;

4. Aver ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile;

5. Aver fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione e dopo l'esame come sopra superato, presso un notaro residente nel distretto del collegio;

Per i funzionari dell'ordine giudiziario, per i procuratori e gli avvocati in esercizio basta la pratica per sei mesi continui;

6. Avere sostenuto con approvazione un esame d'idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

Art. 6. Chi vuole essere ammesso all'esame d'idoneità deve presentare la domanda al Consiglio notarile del collegio a cui è iscritto, cogli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente.

Il Consiglio delibera sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione, sia favorevole o contraria alla domanda, dev'essere sempre motivata. Contro la deliberazione che la rigetta è ammesso il ricorso al tribunale civile, che pronunzierà in Camera di consiglio.

Art. 7. L'esame è dato presso la Corte d'appello del distretto da una Commissione composta di un presidente di sezione o di un consigliere della Corte d'appello delegato dal primo presidente, del presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello o di un giudice da lui delegato, di un membro del Pubblico Ministero presso la Corte d'appello da nominarsi dal procuratore generale, e di due membri del Consiglio notarile del luogo suddetto da nominarsi dal presidente di detto Consiglio. Il presidente o il consigliere della Corte d'appello è il presidente della Commissione.

Art. 8. L'esame è verbale e per iscritto:

L'esame verbale verserà sulle materie del diritto civile e commerciale e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri, e sulle leggi e sui regolamenti relativi alle tasse sugli affari in quanto riguardano i notari.

L'esame per iscritto consisterà nella compilazione di un atto tra i vivi o di un atto di ultima volontà che sarà estratto a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal presidente della Commissione.

Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari.

Art. 9. Per conseguire l'approvazione d'idoneità è necessaria la maggioranza dei voti degli esaminatori.

Nel caso di rigetto, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorsi sei mesi dal rigetto medesimo.

Art. 10. Quando si verifichi la vacanza di un uffizio di notaro, il presidente del Consiglio notarile nel cui distretto essa ebbe luogo, deve renderla pubblica entro un mese con invito agli aspiranti a concorrervi.

La domanda per concorso si presenta al Consiglio notarile coi necessari documenti entro quaranta giorni successivi alla pubblicazione.

Art. 11. Il Consiglio notarile, esaminati i documenti presentati dai concorrenti, propone per la nomina.

Nella proposta si deve principalmente tener conto dell'anzianità di esame degli aspiranti quando la loro condotta successiva all'approvazione riportata nell'esame d'idoneità non consigli diversamente. Nel caso di pari anzianità si terrà conto dell'esame.

Art. 12. La proposta del Consiglio notarile insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che, sentito il Pubblico Ministero, esprimerà in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 13. I notari sono nominati a vita con decreto Reale.

Art. 14. Il cambio di residenza fra due notari che vi consentano, può essere autorizzato con decreto Reale, sentito il parere dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

Capo II. — *Dell'esercizio delle funzioni notarili.*

Art. 15. Il notaro prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve:

1. Dare cauzione nel modo stabilito in appresso;

2. Prestare giuramento davanti il tribunale civile *di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le proprie funzioni;*

3. Far registrare alla cancelleria dell'archivio il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data, l'atto di prestazione del giuramento, e farsi iscrivere nel ruolo di cui all'articolo 21;

4. Ricevere il sigillo o segno del tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dall'archivio;

5. Scrivere in un registro apposito, tenuto nella cancelleria dell'archivio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

6. Provvedersi dall'archivio i repertori indicati nell'art. 53.

Art. 16. La cauzione è data o in rendita del Debito Pubblico o con deposito di danaro nelle casse determinate dalle leggi e dai regolamenti, o con ipoteca sopra beni immobili.

Il notaro esercente può in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.

Art. 17. La cauzione deve rappresentare una rendita:

Di lire 500 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i centomila abitanti;

Di lire 300 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i cinquantamila abitanti;

Di lire 200 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i diecimila abitanti;

Di lire 100 per tutti gli altri notari.

Se la cauzione è offerta in danaro, basta che si depositi un capitale capace di produrre la rendita suddetta, ragguagliato a cento lire per ogni cinque di rendita.

Art. 18. L'idoneità della cauzione è dichiarata dal tribunale civile in Camera di consiglio, premesso il parere del Consiglio notarile e sentito il Pubblico Ministero.

Se la cauzione è prestata con ipoteca sopra beni immobili, il valore dei beni da sottoporsi ad ipoteca deve superare di un terzo l'importare del capitale corrispondente alla rendita prescritta per la cauzione, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2027 del Codice civile.

Tanto la prima iscrizione dell'ipoteca, quanto la rinnovazione devono essere fatte a cura del notaro. Quando si tratti di rinnovazione, ove questi non presenti al conservatore archivista, un mese prima della scadenza del termine stabilito per la rinnovazione, il certificato comprovante la medesima, lo stesso conservatore la farà eseguire a spese del notaro.

Art. 19. La cauzione è vincolata con diritto di prelazione, nell'ordine seguente:

1. Al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni;

2. Al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato;

3. Al pagamento delle tasse da lui dovute alla cassa dell'archivio o del Consiglio notarile;

4. Al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio.

Art. 20. Il sigillo menzionato nel numero 4 dell'articolo 15 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dall'iscrizione del nome, cognome, qualificazione di notaro e luogo di sua residenza, e non può essere variato nè alterato.

Nel caso di smarrimento, l'archivio ne fornisce un altro, sul quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale, di cui il notaro, prima di farne uso, deve lasciare l'impronta nel registro dell'archivio.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, non potrà il notaro servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio, che lo conserverà nel modo stesso col quale dovrà custodire quelli dei notari defunti o cessanti dall'esercizio.

Art. 21. Quando siano adempiute le formalità stabilite nell'articolo 15, il presidente del Consiglio notarile ordina l'iscrizione del notaro nel ruolo dei notari esercenti del collegio, e fa inserire nel giornale in cui si pubblicano gli avvisi giudiziari del tribunale civile l'avviso dell'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni. Fa pure affiggere codesto avviso in tutti i capoluoghi dei comuni, in cui il notaro ammesso ha facoltà di esercitare il suo ufficio, e ne trasmette copia al presidente del tribunale civile.

Art. 22. Le disposizioni degli articoli 15 e 21 si osserveranno, in quanto vi possono essere applicabili, anche nel caso di traslocazione del notaro da uno ad altro ufficio.

Il notaro traslocato è però dispensato dalla prestazione di un nuovo giuramento.

Ove il detto notaro fosse iscritto presso un altro Consiglio notarile, sarà pure trasmessa al presidente di questo Consiglio una copia dell'avviso accennato nell'articolo precedente, il quale si darà cura di far pubblicare l'avvenuto traslocamento a norma dell'articolo precedente.

Art. 23. Il notaro deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l'uffizio al quale venne nominato, entro tre mesi dal decreto di nomina.

Questo termine può essere abbreviato dal Ministro di Grazia e Giustizia per ragioni di pubblico servizio; come può essere dallo stesso Ministro prorogato per altri tre mesi, nel caso di legittimo impedimento del notaro.

Art. 24. Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che n'è richiesto.

Egli deve ricusarlo:

1. Se l'atto è espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume;

2. Se v'intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, salvo che v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3. Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale o speciale per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non iscritto dal notaro o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Il notaro può ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti.

Art. 25. È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal numero 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.

Art. 26. Il notaro non può prestare il suo ministero fuori del distretto del collegio notarile cui è ascritto.

Art. 27. Non può il notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per più di cinque giorni, salvo per cagione di pubblico servizio. Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente due mesi. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal presidente della Corte d'appello, sentito sempre il parere del Consiglio notarile.

Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaro che si trova fuori del luogo della residenza non può esercitare le sue funzioni.

CAPO III. — *Della decadenza dalla nomina di notaro e della cessazione dall'esercizio notarile.*

Art. 28. Il notaro decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni e non fissa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti nell'articolo 23.

Cessa dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione.

S'intende cessato dall'esercizio il notaro che per causa del servizio militare rimanga assente dalla residenza in cui non si trovi altro notaro oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'articolo precedente. Dovrà però essere riammesso all'esercizio del notariato al cessare del servizio militare, subito che si renda vacante un posto nel distretto a cui apparteneva.

Art. 29. La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro o quando il medesimo, per infermità o per debolezza di mente, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio.

Se l'infermità o la debolezza di mente è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un anno.

Art. 30. La rimozione ha luogo:

1. Se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibile con l'esercizio del notariato;
2. Se viene inabilitato ai termini dell'articolo 339 del Codice civile;
3. Se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla.

I notari rimossi possono essere riammessi all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè sieno cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione.

Art. 31. La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa domandata dal notaro sono dichiarate con decreto Reale.

La cessazione dall'esercizio per le altre cause sopra accennate è dichiarata, sull'istanza del Pubblico Ministero, giusta le norme stabilite negli articoli 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129.

L'istanza promossa dal Pubblico Ministero per la cessazione definitiva dall'esercizio notarile produce di diritto l'interdizione temporanea del notaro fino a sentenza per la quale sia rigettata l'istanza medesima.

Art. 32. La sospensione e la destituzione sono applicate nei casi determinati nel titolo quinto, capo primo, delle pene disciplinari.

Art. 33. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutorii promossi sulla medesima, il Consiglio notarile assegna al notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne dà notizia al Pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante codesto termine.

Art. 34. La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunziata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà pubblicata per mezzo d'inserzione nel giornale degli avvisi giudiziari, e per mezzo d'affissi nel luogo di residenza del notaro e nel capoluogo del distretto del collegio notarile.

Art. 35. L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di un notaro deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi ed i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena di una multa estensibile a lire trecento.

Art. 36. Nel caso di morte, di dispensa per infermità di mente, di rimozione o destituzione del notaro, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte che si trovano nell'uffizio del notaro; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli si procederà alla consegna dei documenti all'archivio a norma dell'articolo 92.

Nel caso di sospensione od interdizione temporanea del notaro dall'esercizio sarà provveduto giusta l'articolo 60.

Art. 37. Il sigillo del notaro morto, o che ha cessato dall'esercizio, od è stato nominato in altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopochè sarà eseguito d'ordine del presidente del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro sospeso, od interdetto temporaneamente dall'esercizio, per rimanervi finchè dura la sospensione o l'interdizione.

Art. 38. Nel caso di morte o di cessazione del notaro dall'esercizio lo svincolamento della cauzione è pronunciato dal tribunale civile, dopochè sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaro furono già sottoposti all'ispezione notarile.

La domanda di svincolamento dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale, ed inserita per estratto e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel giornale ufficiale del Regno e nel giornale degli avvisi giudiziari del distretto, e pubblicata per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il notaro aveva la residenza ed alla porta degli uffizi di registro compresi nel distretto del Consiglio notarile.

Le opposizioni dello svincolamento devono farsi alla cancelleria del tribunale.

Decorsi sei mesi dal giorno dell'ultima inserzione e pubblicazione, senzachè siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolamento, sentito il Pubblico Ministero. Quando sieno state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finchè l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, o esecutoria provvisoriamente.

Art. 39. Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.

TITOLO III.
Degli atti notarili.

Capo I. — *Della forma degli atti notarili.*

Art. 40. L'atto notarile è ricevuto dal notaro alla presenza di due testimoni.

Art. 41. Il notaro deve conoscere personalmente le parti.

Quando non le conosca personalmente, deve accertarsi della identità delle loro persone per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere coloro medesimi che intervengono all'atto come testimoni.

Art. 42. I testimoni devono essere maschi, maggiori d'anni ventuno, cittadini del regno o stranieri in esso residenti, essere in pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 24, i mariti di esse, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso.

Art. 43. L'atto notarile è intitolato in nome del Re, colla formola prescritta dalla legge.

Esso deve contenere:

1. L'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e della casa in cui l'atto è ricevuto, e, per gli atti d'ultima volontà, anche dell'ora;
2. Il nome, cognome, l'indicazione della residenza del notaro e del Consiglio notarile presso cui è iscritto;
3. Il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti;

Se le parti od alcuna di esse intervengono all'atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno, non tanto rispetto ad esse, come rispetto al mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo;

4. La dichiarazione di conoscenza delle parti o personale del notaro o per mezzo di fidefacienti;
5. L'indicazione almeno per la prima volta in lettere per disteso delle date, delle somme e delle quantità delle cose che formano oggetto dell'obbligazione, liberazione o disposizione;
6. La designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione, in modo da non potersi scambiare con altre;

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto delle mappe censuarie, dove esistono e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi;

7. L'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto;

8. La menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni;

La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa dichiarazione delle parti, della quale si farà menzione;

9. La menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, coll'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10. La sottoscrizione delle parti, dei testimoni, dei fidefacienti e del notaro;

Se alcuna delle parti od alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;

11. Negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio del notaro e dei testimoni.

Art. 44. Gli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni od addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare od aggiungere qualche parola, prima della sottoscrizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti, il notaro deve:

1. Cancellare le parole che si vogliono togliere o variare, in modo che si possano sempre leggere;

2. Portare le variazioni od aggiunte in calce dell'atto per postilla prima delle dette sottoscrizioni;

3. Fare menzione in calce dell'atto, e prima delle stesse sottoscrizioni, del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille.

Se le parti vogliono fare qualche aggiunta o variazione dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, le medesime si possono eseguire, mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi avanti stabiliti, si reputano non avvenute.

Art. 45. Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempreché questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, come è stabilito nell'art. 43.

Art. 46. Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto coll'intervento di un interprete che sarà scelto dalle parti contraenti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimonio, e non può essere scelto tra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana; ma di fronte all'originale dovrà porsi anco la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti com'è detto nell'articolo 43. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.

Art. 47. Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto, e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso, e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni o gesti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento giusta il primo capoverso dell'articolo 46. Può essere scelto fra i parenti o gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone. Egli deve sottoscrivere l'atto, e quando non possa sottoscrivere sarà osservato il disposto dei numeri 10 e 11 dell'articolo 43.

Art. 48. Se alcuna delle parti sia un muto od un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

Il muto o sordo-muto che sappia leggere e scrivere deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

Se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete, giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 49. L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'articolo 1316 del Codice civile:

1. Se è stato rogato dal notaro prima di essere scritto nel ruolo, a norma dell'art. 21;

2. Se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per qualunque delle cause espresse dalla legge, e dopochè la cessazione è stata pubblicata;

3. Se fu ricevuto in contravvenzione al numero 2 dell'art. 24;

La contravvenzione al numero 3 dell'articolo 24 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

4. Se non furono osservate le disposizioni degli articoli 26, 40, 42, 45, 46, 47 e 48 e dei numeri 10 e 11 dell'art. 43;

5. Se esso manca della data, o non contiene indicazione del luogo in cui fu ricevuto;

6. Se non fu fatta menzione della lettura dell'atto alle parti, eseguita in presenza dei testimoni.

Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene nella medesima sancite.

Art. 50. È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge.

Art. 51. Le disposizioni di questo capo si applicano anco ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi del Regno.

Capo II. — *Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertorii.*

Art. 52. Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti.

A questo effetto li raccoglierà in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. I documenti uniti all'atto avranno il numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno di essi.

I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima

della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

Art. 53. Il notaro deve tenere due repertorii a colonna, uno per gli atti tra i vivi e l'altro per gli atti d'ultima volontà, ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati.

Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterrà:

1. Il numero progressivo;

2. La data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto e della sua natura;

3. Il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti;

4. L'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto dell'atto e del loro prezzo o valore e, quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione;

5. La nota della seguita registrazione dell'atto.

Nel repertorio degli atti d'ultima volontà si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertorii e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunto dai medesimi.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti amendue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conserverà da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione dal più anziano in ufficio.

Art. 54. Ogni repertorio prima d'essere posto in uso è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha la residenza. Nella prima pagina il pretore indica di quanti fogli è composto il repertorio.

Art. 55. Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti fuori dei casi espressi nell'articolo 65, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento; di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione od il deposito.

Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Art. 56. Il Consiglio notarile può stabilire che vi siano in ciascun anno ispezioni periodiche, ed anche straordinarie se concorrono giusti motivi, per mezzo di alcuno dei suoi membri all'oggetto di verificare se gli atti siano stati ricevuti, e i repertorii tenuti e conservati con regolarità e precisione, e generalmente se siano state osservate le norme stabilite dalla legge.

Il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze, d'accordo con quello della Giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.

Qualora venga verificata alcuna irregolarità o mancanza, che importi la sospensione od una multa qualunque, le spese dell'ispezione saranno a carico del notaro, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato l'ispezione.

Art. 57. Di ciascuna verificazione verrà steso un processo verbale, nel quale si deve indicare:

L'anno, il mese e il giorno in cui ha luogo;

Il nome e cognome, la qualità, il domicilio o la residenza dell'ufficiale che procede all'ispezione;

Il nome, cognome e la residenza del notaro, e l'indicazione del Consiglio presso cui è iscritto;

Il numero degli atti e dei repertori esistenti e verificati;

Le contravvenzioni rilevate;

Le osservazioni fatte nel corso dell'operazione.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal notaro e dall'ufficiale anzidetto. Ove il notaro rifiuti di sottoscrivere, ne sarà fatta menzione coll'indicazione del motivo del rifiuto.

Art. 58. Quando abbia proceduto all'ispezione un membro del Consiglio notarile, il processo verbale di verificazione sarà depositato nell'ufficio del Consiglio, e qualora sieno state rilevate contravvenzioni, copia del medesimo sarà trasmessa al procuratore del Re.

Se l'ispezione fu fatta da un delegato del Ministero di Grazia e Giustizia o da un delegato del Ministero delle Finanze, il processo verbale di verificazione sarà depositato nell'archivio del Ministero che l'ha ordinata o in quel luogo che da esso verrà designato, e, qualora siano state rilevate contravvenzioni, ne sarà trasmessa copia al procuratore del Re ed al Consiglio notarile.

CAPO III. — *Delle copie, degli estratti e dei certificati.*

Art. 59. Il notaro, finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciar le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti o presso lui depositati.

Egli non può permettere l'ispezione nè la lettura, nè dar copia degli atti d'ultima volontà, o rilasciarne estratti o certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Art. 60. Nel caso di sospensione o d'interdizione temporanea dall'esercizio di un notaro, il presidente del tribunale civile, sentito il parere del Consiglio notarile, determinerà se gli atti originali e i repertori debbano rimanere tuttavia in custodia del notaro sospeso od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente nello stesso luogo, che sarà designato dal presidente del Consiglio notarile.

Quando il presidente del tribunale abbia determinato che gli atti ed i repertori debbano rimanere in custodia del notaro sospeso od interdetto, e quando il notaro non possa per impedimento temporaneo spedire le copie, gli estratti e i certificati, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio, nel primo caso sulla richiesta del notaro impedito, e su quella degli interessati nel secondo, un altro notaro dello stesso luogo per la detta spedizione.

Se nel luogo della residenza del notaro sospeso, interdetto od impedito non abbia residenza un altro notaro, o se vi siano altri giusti motivi, il presidente del Consiglio notarile delegherà, per ricevere il deposito o per la spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, un altro notaro esercente nel distretto del collegio notarile, scegliendolo, per quanto sia possibile, nel luogo più vicino alla sua residenza.

Art. 61. Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro designato dal presidente del Consiglio notarile a riceverne il deposito, e per la restituzione dei medesimi al notaro già interdetto o sospeso, si stenderà processo verbale coll'intervento del pretore del mandamento.

Art. 62. Il notaro depositario o delegato a norma dell'articolo 60 deve far menzione, nelle copie, negli estratti e nei certificati che saranno da lui rilasciati, dell'avuta delegazione, indicando la data della medesima, senza esprimerne la causa.

Se il deposito o la delegazione ebbe luogo per causa d'interdizione o d'impedimento temporaneo, egli ha diritto alla sola metà degli onorari per le operazioni che compie, rimanendo l'altra metà a vantaggio del notaro interdetto o impedito.

Art. 63. Le disposizioni dell'articolo 44 sul modo in cui debbono

essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte e cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però ed aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite del detto articolo saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto e non per postilla.

Art. 64. Il notaro deve porre in principio delle copie il numero progressivo e l'indicazione della natura dell'atto, e trascrivere alla fine delle medesime le procure annesse e tutte le altre inserzioni fatte nell'originale, salvochè, riguardo a queste ultime, chi richiede la copia vi abbia rinunziato. In questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinunzia, indicando la data o la natura delle inserzioni non copiate.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1384 del Codice civile.

Le copie, gli estratti ed i certificati debbono avere alla fine la data della spedizione, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione e col sigillo, e colla dichiarazione quanto alle copie ed agli estratti « *in conformità dell'originale* »; se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro.

Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare nelle copie che spedisce quelle stabilite dal Codice di procedura civile.

Capo IV. — *Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.*

Art. 65. Gli atti possono dal notaro essere rilasciati in originale alle parti, quando contengono soltanto procure speciali, consensi od autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche.

Alla sottoscrizione che il notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungerà l'impronta del proprio sigillo.

Art. 66. L'atto con cui il notaro autentica le sottoscrizioni apposte alle scritture private, è steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaro, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Esso è sottoscritto dai fidefacienti, dai testimoni e dal notaro, salvo pei fidefacienti il disposto del capoverso del numero 10 dell'articolo 43.

Art. 67. Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorra far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, o fuori del Regno, saranno legalizzati in conformità delle disposizioni del regolamento generale giudiziario.

Capo V. — *Degli onorari e delle spese.*

Art. 68. Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto e certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese.

Gli onorari e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 69. Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Ove l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro.

Art. 70. Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia, dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto al medesimo alcun onorario o rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di ragione, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

Art. 71. Il notaro deve apporre in calce dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati, la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto o certificato, e sottoscriverla.

Art. 72. Le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari, quanto al rimborso delle spese.

Il notaro può rifiutarsi alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

Le disposizioni precedenti non sono applicabili agli onorari ed alle spese dovute al notaro per le operazioni ch'egli avesse eseguito soltanto nell'interesse di alcuna delle parti. In questo caso le disposizioni stesse si applicheranno alle sole parti nell'interesse delle quali le dette operazioni furono eseguite.

Art. 73. Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese sono trattate col procedimento sommario.

Art. 74. Il notaro che abbia scientemente esatto per gli onorari e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una pena pecuniaria eguale al doppio della somma esatta in più, oltre la restituzione di questa.

TITOLO IV.
Delle adunanze dei collegi, dei Consigli e degli archivi notarili.

Capo I. — *Delle adunanze dei collegi.*

Art. 75. I notari iscritti presso un Consiglio notarile costituiscono un collegio che si aduna nel capoluogo del distretto.

Le adunanze del collegio sono ordinarie o straordinarie, e le une e le altre sono convocate mediante avviso del presidente del Consiglio notarile.

Art. 76. L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno nel mese che sarà stabilito dal collegio stesso all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, e di discutere il conto consuntivo e presuntivo presentato dal Consiglio medesimo.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il ceto dei notari.

In questo caso hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei notari iscritti presso il Consiglio.

Art. 77. Il collegio è presieduto dal presidente del Consiglio notarile, ed ha per segretario quello del Consiglio medesimo

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della metà almeno dei notari iscritti presso il Consiglio; se alla prima convocazione non interviene la metà degli iscritti, si farà una seconda convocazione; ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

Capo II. — *Dei Consigli notarili.*

Art. 78. Il Consiglio notarile è composto di sei membri nelle città in cui il numero degli abitanti non supera i cinquantamila, di nove nelle città in cui il detto numero non supera i centomila, di dodici nelle città aventi una popolazione maggiore.

I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio.

Art. 79. I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni, ma possono essere sempre rieletti. Essi sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine d'anzianità.

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto pel tempo in cui sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 80. Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

Non ottenendo alcuno la maggioranza assoluta dei voti nella prima votazione, si procede ad una seconda, nella quale sono validamente eletti quelli che ottengono maggiori voti.

A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra eguali il maggiore di età.

Art. 81. Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente, salvochè per il segretario la preferenza dovrà darsi al più giovane invece che al più anziano.

Essi stanno in ufficio per tre anni, e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.

Art. 82. Il presidente e, in sua mancanza, il più anziano in età fra i membri del Consiglio convoca e dirige le adunanze di questo.

Il segretario e, in sua mancanza, il più giovane fra i membri del Consiglio stende i processi verbali delle adunanze, ne rilascia copia e custodisce tutte le carte relative alle medesime.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 83. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento dei due terzi dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono reputati dimissionari.

Art. 84. Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge:

1. Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, e l'esatta osservanza dei loro doveri;

2. Vigila la condotta dei praticanti, e il modo in cui i medesimi adempiono ai loro doveri, e ne rilascia i certificati di moralità e di idoneità.

3. Emette il suo parere sulle materie attinenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorità competenti;

4. Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti;

5. S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni;

6. Riceve dal tesoriere in principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.

Per supplire alle spese è imposta a ciascun notaro una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti.

Art. 85. Il tesoriere del Consiglio esige le ammende e le multe, i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile a norma della tariffa coi mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato.

Art. 86. Il Ministro di Grazia e Giustizia può sciogliere il Consiglio notarile che deviasse dalle attribuzioni deferitegli dalla presente legge, previo il parere della Corte d'appello, in Camera di consiglio. In tal caso e sino alla composizione del nuovo Consiglio le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato.

Entro due mesi dal giorno dello scioglimento del Consiglio notarile si procederà all'elezione dei nuovi membri nel modo stabilito dall'articolo 144 della presente legge.

Capo III. — *Degli archivi notarili.*

Art. 87. Ogni archivio ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che è necessario pei bisogni del servizio.

Art. 88. Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto Reale fra i notari esercenti e fra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro sopra una terna proposta dal Consiglio notarile, sentito il parere della Corte d'appello; non può essere rimosso se non con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

Se fu scelto fra i notari aventi la residenza nella città in cui ha sede l'archivio, può essere autorizzato con decreto Reale a continuare l'esercizio del notariato, semprechè vi sia il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte.

Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.

Art. 89. Gli altri impiegati dell'archivio sono nominati dal Consiglio notarile sulla proposta del conservatore dell'archivio.

I detti impiegati non possono essere rimossi se non con provvedimento dal Consiglio sulla proposta o sentito l'avviso del conservatore.

Art. 90. Gli stipendi del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'archivio, verrà stabilita nell'adunanza del collegio, e saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio.

La pianta e gli stipendi deliberati dal collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'appello.

Art. 91. Nell'archivio sono depositati e conservati:

1. Le copie certificate conformi degli atti notarili che gli ufficiali del registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, che non siano depositati negli archivi mandamentali, a norma degli articoli seguenti;

2. La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaro deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute all'archivio secondo la tariffa. La detta copia è scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaro e munita dell'impronta del suo sigillo;

3. Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel regno, semprechè non siano già depositati presso un notaro esercente;

4. I volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferita la loro residenza nel distretto di un altro Consiglio notarile;

5. I sigilli dei notari nei casi espressi dagli articoli 20 e 37.

Art. 92. La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente è fatta nel termine di un mese dal dì della cessazione dall'esercizio o dal cambiamento di residenza. Essa, nei casi contemplati dall'articolo 36, si fa, nella sede dell'ufficio notarile, dall'ufficiale che procede alla remozione dei sigilli, al conservatore dell'archivio coll'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto o di un membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per rinunzia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro, o da un suo procuratore speciale, al conservatore con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaro o di un membro da esso delegato.

Il conservatore stende il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dall'uffiziale, notaro o procuratore. Il processo verbale è esteso in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.

Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio sono a carico di questo.

Art. 93. Quando sia seguito il deposito degli atti originali e dei repertori, si procederà immediatamente all'ispezione e verificazione di quelli non ancora verificati in presenza del conservatore dell'archivio.

Art. 94. Gli atti originali ed i repertori sono custoditi nell'archivio in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

Le copie debbono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.

Art. 95. Il presidente del Consiglio notarile veglia alla custodia di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio, al regolare andamento del servizio del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso lo stesso, e denunzia le contravvenzioni contro le discipline dell'archivio al procuratore del Re, perchè si proceda contro coloro che hanno contravvenuto.

Art. 96. Il conservatore è risponsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, dei repertori e sigilli depositati nell'archivio e del regolare andamento del servizio nel medesimo.

Nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, coi mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato, i diritti e le tasse dovute all'archivio a norma della tariffa, fa le spese e paga gli stipendi giusta i mandati spediti volta per volta dal presidente del Consiglio notarile.

Alla fine d'ogni anno rende conto della sua gestione innanzi al collegio notarile.

Art. 97. Il conservatore permette l'ispezione e la lettura e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'archivio, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 59.

Le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'uffizio.

Il conservatore può delegare l'autenticazione delle copie, degli estratti e certificati ad un impiegato dell'archivio. La delegazione deve essere approvata dal presidente del tribunale civile.

Art. 98. L'importare delle tasse e dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaro sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaro sia avvenuta anteriormente se il diritto degli eredi era perpetuo.

Il notaro, finchè vive, può far riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa.

Art. 99. Ogni archivio ha un ufficio di statistica per riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del notariato ed il servizio degli archivi distrettuali e mandamentali, secondo le norme che saranno stabilite col decreto Reale indicato nell'art. 145.

Art. 100. Non è permesso ad alcuno di entrare o rimanere nell'archivio in tempo di notte, nè di portare, accendere o ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, nè fumare nelle stanze ove si conservano carte.

Art. 101. Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno trasmettergli, a termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.

Art. 102. A conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato un notaro residente nel comune, od altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro.

Art. 103. Il conservatore dell'archivio mandamentale, adempiendo alle condizioni prescritte nell'articolo 97, permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie, secondo il disposto dell'articolo 1334 del Codice civile.

Art. 104. Le tasse ed i diritti, prelevate le spese di scritturato, e le partecipazioni, di cui all'art. 98, cedono in vantaggio dei comuni interessati e servono al pagamento dello stipendio dell'archivista, che verrà determinato colle norme stabilite nell'art. 90, ed alle altre spese per l'archivio.

Art. 105. Gli archivi mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 95, 96 e 100.

TITOLO V.

Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi; delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.

Disposizioni generali.

Art. 106. Il Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

La stessa vigilanza spetta alle Corti d'appello, ai procuratori generali presso le medesime, ai tribunali civili ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

Art. 107. Il notaro che compromette in qualunque modo la delicatezza del suo uffizio o il decoro del ceto a cui appartiene, od altrimenti contravviene ai propri doveri, è soggetto a pene disciplinari.

Capo I. — *Delle pene disciplinari.*

Art. 108. Le pene disciplinari contro i notari che infrangono i propri doveri sono:

1. L'avvertimento;
2. La censura;
3. L'ammenda o la multa;
4. La sospensione e la destituzione.

Le dette pene hanno luogo indipendentemente da quelle in cui il notaro può incorrere a norma delle altre leggi, e quantunque l'infrazione non produca la nullità dell'atto.

Art. 109. L'avvertimento consiste nel rimostrare al notaro il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi.

La censura è una dichiarazione formale del mancamento commesso e del biasimo incorso. Essa produce di diritto la decadenza della qualità di membro del Consiglio notarile, e la privazione del diritto di eleggibilità per un biennio.

Art. 110. È punito coll'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 43, o degli articoli 44, 50, 62, 63 e 64, e n. 2 dell'art. 91, o che nella conservazione degli atti, o nella tenuta dei repertori contravviene alle disposizioni degli articoli 52 e 53.

Con la multa di lire 51, estendibile a lire 400, il notaro che contravviene alle disposizioni dell'art. 27, dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'art. 43, e del capoverso dell'art. 59, e che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto nei numeri 2 e 3 dell'art. 43;

Con la multa di lire 51, estendibile a lire 500, il notaro che, durante la sospensione, rilascia copie, certificati o estratti.

L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del Consiglio notarile.

Art. 111. È punito con la sospensione:

Da uno a sei mesi il notaro:

1. Che è recidivo nella contravvenzione al prescritto dell'articolo 27;
2. Che ha contravvenuto alle disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48;
3. Che non ha conservato, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
4. Che non ha tenuto i repertori prescritti dall'art. 53, oppure che li ha posti in uso senza le forme prescritte dall'art. 54;
5. Che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'art. 43.

Dai sei mesi ad un anno il notaro che contravviene al prescritto degli articoli 24, 26, 40, 41 e 42.

La sospensione produce, oltre la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità anche per un biennio dopo cessata la sospensione medesima, e per quattro anni la seconda volta.

Art. 112. È sospeso di diritto il notaro:

1. Contro del quale sia stato rilasciato il mandato di cattura;

2. Che sia stato condannato per alcuno dei reati contemplati nell'art. 116, o contro il quale sia stata pronunciata la destituzione, nel tempo che pende il giudizio d'appello.

Art. 113. Può essere sospeso il notaro:

1. Contro del quale siasi iniziato procedimento per alcuno dei reati contemplati nell'art. 116, o per contravvenzione notarile punibile colla destituzione;

2. Che sia stato condannato ad una pena correzionale per un reato diverso da quelli contemplati nell'articolo 116, anche durante il giudizio d'appello.

Art. 114. La sospensione del notaro condannato a pena correzionale non può eccedere il termine di un anno dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa giudicata.

Decorso il detto termine, se il notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio, e il suo posto diviene vacante.

Egli potrà essere riammesso all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

Art. 115. È punito colla destituzione:

Il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione, salvo il disposto dal penultimo capoverso dell'articolo 110;

Il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto degli articoli 24 e 26, o nelle contravvenzioni indicate nell'articolo 111, numeri 2, 3 e 4, o che si rende per una terza volta colpevole delle contravvenzioni indicate sotto i numeri 1 e 5 dell'articolo 111;

Il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie reputate epidemiche e contagiose;

Il notaro che non ha conservato, per dolo, i repertori o gli atti da lui ricevuti, o presso lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.

Art. 116. È destituito di diritto il notaro condannato ad una pena criminale, ovvero ad una pena correzionale per falso, furto, frode, truffa, calunnia o per reato contro i buoni costumi.

Art. 117. Le contravvenzioni all'articolo 100 sono punibili con l'ammenda di lire cinquanta, ed in caso di recidiva, con la privazione dell'impiego.

Art. 118. Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, si potrà discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente successiva, ed anche dal primo grado dell'ammenda alla censura.

Capo II. — *Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione.*

Art. 119. L'avvertimento o la censura sono applicati dal Consiglio notarile sull'istanza fatta dal presidente d'uffizio o dal Pubblico Ministero, o dietro denunzia delle parti e previo avviso dato al notaro.

Se viene applicata la pena dell'avvertimento, questo è dato al notaro dal presidente personalmente o per lettera.

Se viene applicata la pena della censura, il notaro deve presentarsi davanti al Consiglio per essere ripreso dal presidente in piena adunanza.

Art. 120. Contro il provvedimento che applica la pena della censura è data al notaro facoltà di ricorrere nel termine di cinque giorni al tribunale civile il quale provvederà in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero può, entro lo stesso termine, ricorrere contro le deliberazioni che non abbiano accolta la sua istanza per la censura.

Copia della sentenza pronunciata dal tribunale sarà trasmessa dal cancelliere al Consiglio notarile per la sua esecuzione.

Art. 121. Il notaro che, senza giustificare un legittimo impedimento, non obbedisce all'intimazione di presentarsi davanti al Consiglio notarile nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo 119, è punito colla sospensione da quindici giorni a tre mesi, la quale, in caso di recidiva, può essere estesa ad un anno.

La non comparizione del notaro sarà accertata dal Consiglio notarile con processo verbale che sarà trasmesso dal presidente al Pubblico Ministero pel relativo procedimento.

Art. 122. Se il notaro è membro del Consiglio notarile, la censura è applicata dal tribunale civile in Camera di consiglio sull'istanza del Pubblico Ministero.

Qualora non comparisca, è punito con la sospensione, giusta il disposto della prima parte dell'articolo precedente.

Il notaro contro del quale è stata decretata la pena della sospensione cessa di far parte del Consiglio notarile, e non può essere più rieletto per tre anni.

Art. 123. L'ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal tribunale civile in Camera di consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 124. Sull'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti il tribunale per esporre le sue difese.

Copia dell'istanza e del decreto è notificata allo stesso notaro nei modi stabiliti per le citazioni e nel termine fissato dal decreto medesimo.

Art. 125. Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di mandato generale o speciale, e può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore, e presentare uno scritto a sua difesa.

Il mandato speciale può essere steso in fine dell'atto di citazione.

Art. 126. Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il Pubblico Ministero, pronunzia sulle istanze proposte in Camera di consiglio.

Art. 127. La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione.

L'appello dalla medesima si deve proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza che sarà eseguita per cura del Pubblico Ministero.

L'appello per parte del notaro è proposto con ricorso alla Corte, presentato alla cancelleria. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che fissa il giorno in cui la Corte provvederà in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. Se il procuratore del Re intende appellare dalla sentenza del tribunale, trasmetterà al procuratore generale una informazione contenente i motivi dell'appello. Il procuratore generale, se crede fondato l'appello, farà la sua istanza al presidente della Corte, giusta l'articolo 124. L'appello deve essere presentato alla cancelleria della Corte e notificato al notaro nel termine di trenta giorni dal dì della notificazione della sentenza.

Le norme stabilite negli articoli 124, 125 e 126 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.

Art. 128. Si può ricorrere alla Corte di cassazione contro le sentenze dalle Corti d'appello per incompetenza, per violazione delle forme o per violazione o falsa applicazione della legge.

La domanda in questi casi deve essere fatta nei modi e nel termine prescritto dall'articolo precedente, e si osserveranno, quanto al procedimento, le regole ivi richiamate.

Il ricorso del notaro non deve essere preceduto da deposito.

Art. 129. Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti ac-

cennati nell'articolo 123 le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.

Art. 130. Le contravvenzioni contemplate nell'art. 117 sono di competenza del tribunale civile e vengono giudicate a norma delle precedenti disposizioni.

Art. 131. Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la dichiarazione di questa.

Nelle dette sentenze ed in quelle che pronunciano la destituzione e nei decreti di mandato di cattura sarà fatta la dichiarazione di sospensione giusta il disposto dell'articolo 112.

Qualora le dichiarazioni come sopra prescritte fossero state omesse, il Pubblico Ministero dovrà richiedere l'autorità giudiziaria, che proferì la sentenza, di riparare la omissione.

La sospensione del notaro nel caso espresso dall'articolo 113, numero 2, può essere pronunciata anco dal tribunale correzionale in occasione della condanna a pena correzionale.

Le sentenze che pronunziano la sospensione sono esecutorie non ostante appello.

Art. 132. La riabilitazione del notaro destituito al seguito di una condanna pronunziata da un tribunale criminale non potrà domandarsi se non nei casi, modi e termini prescritti dalle leggi penali vigenti e dal Codice di procedura penale.

Non potrà per altro essere mai riabilitato all'esercizio del notariato il notaro che fosse stato condannato per reati di falso, furto, frode, truffa o calunnia.

Art. 133. Il notaro destituito in via disciplinare nei casi contemplati dall'articolo 115 della presente legge, potrà chiedere la sua riabilitazione dopo decorsi tre anni dal dì che la sentenza di destituzione divenne irrevocabile.

La domanda dev'essere presentata al Consiglio notarile presso il quale era iscritto il notaro; il Consiglio delibera sulla domanda, e la deliberazione è sottoposta all'omologazione della Corte d'appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il procuratore generale.

Art. 134. Le disposizioni contenute in ambidue i capi di questo titolo sono comuni ai conservatori degli archivi, in quanto vi possono trovare applicazione.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 135. Sono conservati tutti i notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.

I limiti dell'esercizio sono però quelli stabiliti dalla presente legge.

Quei notari però che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio più esteso, continueranno ad esercitarvi validamente le loro attribuzioni per cinque anni.

Non si potranno nominare altri notari nel distretto di ciascun collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero stabilito dal regio decreto indicato nell'articolo 4.

Art. 136. I notari che hanno qualche impiego, od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'articolo 2, con quella del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge e ciò far constare al tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile.

Sono eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 278 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, e pei quali il disposto del detto articolo rimane fermo.

Sono pure eccettuati quei notari che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale o provinciale.

Art. 137. I notari che, secondo le leggi anteriori, han dato una cauzione minore di quella stabilita dall'art. 17, non saranno obbligati a completarla. Quelli che avessero data una cauzione maggiore, potranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dell'art. 39.

Art. 138. I notari devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al tribunale civile nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni una domanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma, corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio.

I notari che, secondo le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella giurisdizione del tribunale civile, e fissato nel R. decreto accennato nell'art. 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.

I notari che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al tribunale incorrono di diritto nella sospensione.

Art. 139. Il tribunale, presa ad esame la domanda coi documenti presentati, emetterà il suo avviso, sentito il Pubblico Ministero, e, qualora trovi necessaria la presentazione di altri documenti, fisserà al notaro un termine per presentarli.

L'avviso del tribunale sarà dal cancelliere trasmesso colla domanda e coi relativi documenti alla Corte d'appello, la quale darà il suo parere, sentito il procuratore generale.

Questi trasmetterà tutte le carte al Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 140. Nel decreto di conferma sarà indicato il tempo in cui il notaro fu ammesso all'esercizio, e nel caso espresso dal primo capoverso dell'art. 138, sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

Qualora, per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'art. 134, rimanesse vacante nella giurisdizione di un tribunale civile qualche posto di notaro, giusta il numero stabilito dal R. decreto accennato nell'articolo 4, avrà luogo il concorso.

Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.

Art. 141. Nei due mesi dalla installazione del Consiglio notarile, il notaro deve adempiere a quanto è prescritto dall'articolo 15 riguardo alla firma, al sigillo e all'iscrizione sul ruolo dei notari.

Il notaro, finchè non ha ricevuto il nuovo sigillo, continuerà ad usare quello che già ritiene.

Art. 142. Coloro che hanno compiuto il corso di studi e sostenuto gli esami stabiliti dalle leggi anteriori pel notariato, ed hanno cominciata e continuata regolarmente la pratica notarile sotto le stesse leggi, saranno ammessi, al termine della medesima, all'esame d'idoneità, ancorchè non avessero fatto gli studi e sostenuti gli esami prescritti dai numeri 3 e 6 dell'art. 5.

Quelli tra essi che fossero già stati dichiarati idonei all'esercizio del notariato secondo le leggi anteriori, potranno senz'altro concorrere a posti vacanti.

Art. 143. Tutti i fondi, mobili, carte e registri spettanti alle Camere notarili, collegi od altri corpi rappresentanti il ceto dei notari, saranno rimessi ai Consigli istituiti dalla presente legge.

Dove il distretto di un collegio notarile anteriore venga in virtù della presente legge diviso in più distretti, i fondi e i mobili saranno divisi fra i collegi nuovi, e le carte e i registri coi relativi scaffali rimarranno nella sede dove si trovano.

Art. 144. Nei tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge saranno convocati straordinariamente i collegi per cura dei presidenti dei tribunali civili, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

Le adunanze saranno presiedute dai presidenti dei tribunali, assistiti dai rispettivi cancellieri.

Per la rinnovazione nei primi due anni dei membri del Consiglio in questa occasione eletti, si estrarranno a sorte quelli che dovranno uscire.

Art. 145. Con decreto Reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli archivi notarili.

Il Governo del Re è inoltre autorizzato a provvedere con decreti Reali alla sistemazione degli archivi notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformità della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.

Nel riordinamento degli archivi saranno conservati, per quanto è possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli archivi medesimi.

I capi degli archivi esistenti, che siano al tempo della pubblicazione della presente legge nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare.

Art. 146. È data facoltà al Governo di conservare gli attuali archivi comunali per le carte depositate sino alla promulgazione della presente legge, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza dell'archivio distrettuale e sotto la vigilanza del Consiglio notarile.

Art. 147. Nei comuni dove fosse dalle leggi anteriori ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

Art. 148. Gli uffici notarili di proprietà privata attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.

È conservato ai titolari che esercitano i detti uffizi in nome proprio, il diritto di esercizio della professione giusta il disposto dell'articolo 135.

Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà, rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.

Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la facoltà di assumere personalmente l'esercizio dell'uffizio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.

Art. 149. Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, di cui nell'articolo precedente, sarà corrisposto a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici risultanti per ciascuno di essi dall'ultimo titolo di acquisto anteriore al 1° gennaio 1874.

Art. 150. I notari coadiutori con diritto di futura successione, ed i notari sostituti che all'epoca dell'attuazione della nuova legge avranno i requisiti stabiliti dalla legge precedente per essere nominati notari effettivi, saranno pure nominati notari nel luogo dell'attuale loro residenza, anche in eccedenza al numero stabilito nella tabella di cui all'art. 4, con che ne facciano domanda, e si uniformino alle prescrizioni dell'articolo 15.

Art. 151. Agli attuali sostituti che per la completa loro abilitazione al notariato dovessero ancora sostenere altro esame, e dopo l'attuazione della presente legge lo sostenessero con favorevole risultato, sarà, in caso di concorso a posti vacanti, a termini dell'art. 11, computato come utile per l'anzianità il tempo passato nell'esercizio delle funzioni di sostituto.

Art. 152. Le spese di primo stabilimento degli archivi di distretti instituiti dalla presente legge saranno anticipate dalla provincia.

La provincia ne sarà rimborsata coi proventi degli archivi nei modi e termini che verranno concertati tra il Consiglio provinciale ed il Consiglio notarile.

Nel caso di dissenso il rimborso sarà regolato dai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno.

Art. 153. Il patrimonio spettante ad archivi notarili ora esistenti nel Regno si devolve di diritto ed in proporzione della popolazione dei rispettivi circondari agli archivi di distretto che a quelli subentrano per effetto della presente legge.

Art. 154. È approvata l'annessa tariffa notarile per gli effetti della presente legge della quale fa parte integrante.

Art. 155. Tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'esercizio del notariato cesseranno di avere vigore dal giorno in cui la presente legge sarà attuata.

Non è però derogato nelle provincie napoletane e siciliane a quella parte dell'art. 35 della legge 23 novembre 1819 sul notariato, in cui è dichiarato che il solo certificato del notaro senza intervento di testimoni basta ad assicurare la verità della sottoscrizione nelle fedi di credito e polizze di Banco.

Tariffa notarile annessa alla legge sul riordinamento del notariato.

Capo I. — *Degli onorari e dei diritti accessori dovuti ai notari.*

Art. 1. Al notaro sono dovuti i seguenti onorari per gli atti da lui ricevuti od autenticati:

1. Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;
2. Onorario proporzionale sul valore dell'atto;
3. Onorari per le operazioni precedenti agli atti;
4. Onorario ad ore per i processi verbali ed i testamenti pubblici;
5. Onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;
6. Diritti accessori e rimborso di spese.

Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserte negli atti od allegate ai medesimi.

Art. 2. Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge l'onorario fisso o ad ore è dovuto a ciascun notaro, per intero al notaro che redige l'atto e per metà all'altro notaro.

Per i detti atti è dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto è redatto, e per un terzo all'altro notaro.

§ 1. — *Onorari fissi.*

Art. 3. Per tutti gli atti che contengono procure generali l'onorario è di . . . . L. 10 »

Per le procure speciali (*ad negotia*), di . . . . . » 5 »

Per le procure alle liti davanti ai tribunali e alle Corti, di . . . . » 3 »

Per le procure alle liti davanti i pretori, di . . . » 2 »

Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di . . » 1 »

Non è dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi e comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato di una metà, se essi non sono più di tre, e viene raddoppiato se sono in numero maggiore.

Non è dovuto che un solo onorario, qualunque sia il numero dei mandatari, ancorchè questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

Art. 4. Per gli atti di consenso a matrimoni, l'onorario è di . . . . L. 2 »

Per gli altri atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente, di . . . . » 4 »

Per gli atti di promessa di matrimonio, di . . . . » 5 »

Per gli atti di delegazione di censo per l'esercizio del diritto di elettorato, di . . . . » 5 »

Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica, di . . . . » 5 »

Per gli atti di nomina di arbitri, di . . . . » 15 »

Per il ricevimento di un testamento segreto, di . . » 15 »

Per il deposito di un testamento olografo, di . . . » 10 »

Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di . . . . » 5 »

Per gli atti di deposito di altri documenti, di . . . » 5 »

Per la restituzione di un documento depositato, di . » 2 50

Per gli atti di protesto, se la cambiale od il biglietto all'ordine non eccede lire 1000, di . . . . » 5 »

Se eccede la detta somma, di . . . . » 10 »

Per le autenticazioni delle firme in atti di valore indeterminabile, di . . . . » 3 »

§ 2. — *Onorari proporzionati sul valore.*

Art. 5. Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di usufrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione o d'ipoteca in atto separato, di costituzione di dote, d'enfiteusi, di costituzione di rendita, di rinvestimento, se il valore non eccede le lire 500, è dovuto l'onorario di lire 5.

Se eccede le lire 500, ma non le 1000, sono dovute, oltre le lire 5, altre lire 3; in tutto lire 8.

Se eccede le lire 1000, ma non le lire 5000, oltre le lire 8, sono dovuti, per ogni 100 lire d'aumento, cent. 50.

Se eccede le lire 5000, ma non le 10,000, oltre le lire 8 ed il precedente aumento progressivo sino a lire 5000, sono dovuti, per ogni 100 lire, cent. 30.

Se eccede le lire 10,000, ma non le 20,000, oltre le lire 8 ed i precedenti due aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, cent. 25.

Se eccede le lire 20,000, ma non le 100,000, oltre le lire 8 ed i precedenti tre aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, cent. 15.

Da lire 100,000 in su, oltre le lire 8 ed i precedenti quattro aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, cent. 10, ma il totale non potrà eccedere le lire 500.

Per gli atti di permuta, gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore.

Art. 6. Gli onorari stabiliti dall'articolo precedente sono pure dovuti:

Per i contratti di società e di comunione di beni sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione;

Per gli atti di divisione, sulla metà del valore della massa senza detrazione di debiti;

Per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;

Per i contratti di locazione, ridotti alla metà;

Per i contratti di deposito di somme, valori ed oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso e cancellazione d'ipoteca separata dalla quietanza, ridotti al quarto;

Per gli atti di quietanza, l'onorario non può essere minore di lire 2; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non può essere minore di lire 5.

Art. 7. Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti al quinto.

Ma l'onorario non può essere minore di lire 2.

Art. 8. Al notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre gli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 11, sono dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorari stabiliti dall'articolo 5, ridotti al terzo sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non rivocate, escluso però il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.

Al notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorari proporzionali ridotti al decimo.

§ 3. — *Onorari per gli atti preparati dal notaro e non stipulati.*

Art. 9. Per gli atti preparati dal notaro di commissione delle parti, e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaro l'onorario di lire 3 per ciascun'ora in tal lavoro impiegata.

§ 4. — *Onorario ad ore.*

Art. 10. Per i processi verbali relativi ad inventari, a conti, a divisioni e vendite giudiziarie, è dovuto l'onorario di lire 10 per le prime tre ore, e di lire 3 per ciascuna ora successiva; ma l'onorario non può superare le lire 30 al giorno.

Il notaro ha diritto all'onorario di lire 10 stabilito per le prime tre ore, ancorchè impiegasse minor tempo.

In questo caso però l'onorario è ridotto a lire 5, se l'inventario o la divisione riguarda un'eredità che non eccede il valore di lire mille.

Art. 11. Al notaro che riceve il testamento pubblico è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo precedente.

Lo stesso onorario è dovuto per il processo verbale di apertura o pubblicazione del testamento segreto od olografo.

§ 5. — *Onorario per copie, estratti, certificati, ispezione, lettura e collazione degli atti.*

Art. 12. Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti.

L'onorario non potrà però essere minore di lire 3, nè maggiore di lire 50.

Art. 13. Per ogni altra copia l'onorario è di lire 2, se il valore dell'atto non eccede le lire mille;

Di lire 3, se il valore eccede la detta somma;

Di lire 5, se il valore eccede le lire cinquemila;

Di lire 10, se il valore eccede le lire diecimila.

Art. 14. Per ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario è di lire 2.

Art. 15. Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario di lire 2. Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di lire 2 dovuto per uno di essi, è dovuto l'onorario di lire 1 per ciascuno degli altri atti accennati nel certificato medesimo.

Art. 16. I notari devono spedire gratuitamente e senza costo di spesa le copie richieste per le cause di persone ammesse al benefizio del gratuito patrocinio, salvo ai medesimi il diritto di ripetizione nei casi e secondo le norme stabilite per le tasse di cancelleria.

Art. 17. Per l'ispezione o la lettura d'un atto ai privati, è dovuto l'onorario di lire 1.

Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure dovuto l'onorario di lire 1 per ogni mezz'ora successiva.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, domandata dalle parti.

§ 6. — *Diritti accessori.*

Art. 18. Per l'accesso del notaro sono dovute le seguenti indennità:

1. Ad una distanza non maggiore di 2 chilometri dal proprio ufficio . . . . L. 2 »

2. A distanza maggiore di 2 chilometri . . . . . » 3 »

3. Ad una distanza maggiore di 5 chilometri . . . L. 5 »
4. Ad una distanza maggiore di 10 chilometri . . . » 10 »

Qualora negli accessi il notaro possa far uso di strada ferrata, ha diritto al posto di seconda classe.

Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di » 8 »

Se tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l'indennità pel soggiorno è di . . . . » 5 »

Se l'accesso del notaro è richiesto per ricevere un testamento di nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

Non è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti e delle copie agli uffizi di registro e per la trasmissione delle note dei repertori agli archivi.

Art. 19. Per ogni carta di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati, sono dovuti al notaro cinquanta centesimi per diritto di scritturazione.

La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non comprese la data e le sottoscrizioni.

Art. 20. Per l'iscrizione degli atti nei repertori è dovuto al notaro il diritto di centesimi cinquanta per ogni atto.

Art. 21. Per ogni annotazione al margine d'un originale, domandata od ordinata a norma di legge nell'interesse dei privati, è dovuto al notaro l'onorario di lire una.

Non è dovuta alcuna tassa per le annotazioni che il notaro deve fare d'uffizio, o che sono ordinate nell'interesse pubblico.

§ 7. — *Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti.*

Art. 22. Nei casi non indicati specificamente nei paragrafi precedenti, le tasse si debbono regolare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.

Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari, sono applicabili le tasse stabilite dalle tariffe relative.

CAPO II. — *Degli emolumenti dovuti ai Consigli notarili.*

Art. 23. Ai Consigli notarili sono dovuti emolumenti:
Per conciliazioni e pareri;
Per esami ed iscrizioni;
Per copie, estratti e certificati, e per diritti accessori.

§ 1. — *Per conciliazioni e pareri.*

Art. 24. Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel numero 5 dell'articolo 84 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:

Se l'oggetto della controversia supera il valore di lire cinquanta . . . . L. 2 »
Se l'oggetto supera il valore di lire cento . . . . » 3 »
Se l'oggetto supera il valore di lire cinquecento . . » 5 »
Se l'oggetto supera il valore di lire mille . . . . » 10 »
Se l'oggetto supera il valore di lire cinquemila . . » 20 »
Se l'oggetto supera il valore di lire diecimila . . » 40 »

La tassa è pagata dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.

Se la conciliazione non riesce, è dovuta la metà della tassa dalla parte che ne ha fatta la domanda.

Art. 25. Per ogni parere chiesto da un notaro, per oggetto attenente all'esercizio delle sue funzioni, è dovuto al Consiglio l'onorario di lire 6.

Se la richiesta del notaro concerne più quesiti, è dovuto per ciascuna risoluzione l'onorario di lire 3.

§ 2. — *Per esami ed iscrizioni.*

Art. 26. Per l'iscrizione del candidato alla pratica notarile, è dovuta al Consiglio notarile la tassa di lire 20;

Per l'esame d'idoneità, è dovuta allo stesso Consiglio la tassa di lire 50.

Il candidato che si presenta ad un secondo esame non paga che la metà della tassa.

§ 3. — *Per copie, estratti, certificati e diritti accessori.*

Art. 27. Per le copie, gli estratti ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario, sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 13, 14, 15.

Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati, è dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato dall'art. 19.

Art. 28. Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi sulla richiesta delle parti, è dovuta al Consiglio notarile la tassa di lire 2.

CAPO III. — *Degli emolumenti dovuti agli archivi notarili.*

Art. 29. Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti, è dovuta dal notaro la tassa di lire 40.

Se il notaro era già iscritto ad un altro collegio, è dovuta la tassa di lire 20.

Nel caso di traslocazione del notaro nella giurisdizione dello stesso tribunale, è dovuta la tassa di lire 10.

La tassa dovuta al Consiglio notarile per l'esame di idoneità, in ordine all'articolo 26, è versata nella cassa dell'archivio.

Art. 30. Colla presentazione delle copie accennate nel numero 2 dell'articolo 91 della presente legge, il notaro deve pagare all'archivio per ciascun atto annotato le seguenti tasse:

Se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 5, la tassa è di . . . . L. 0 25
Se supera le lire 5, la tassa è di . . . . » 0 50
Se supera le lire 10, la tassa è di . . . . » 1 »
Se supera le lire 30, la tassa è di . . . . » 2 »
Se supera le lire 50, la tassa è di . . . . » 3 »
Se supera le lire 100, la tassa è di . . . . » 5 »
per cento.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa è dovuta all'archivio sull'onorario maggiore che può spettare al notaro per la natura dell'atto medesimo.

Art. 31. Le tasse dovute agli archivi dai notari sono a carico delle parti.

Art. 32. Per le copie, gli estratti, i certificati, l'ispezione o lettura degli atti e per ogni altra operazione sono dovute all'archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di diritti accessori.

Non è dovuta alcuna tassa per l'ispezione dell'atto, se la parte ne commette pure la copia.

Non è dovuta alcuna tassa per le copie, gli estratti ed i certificati spediti per uso d'ufficio o nell'interesse dello Stato.

Art. 33. Qualora per la ricerca dell'atto occorresse di esaminare i repertori od altri volumi di uno o più notari, è dovuta la tassa di lire 2 per l'esame dei repertori e dei volumi di ciascun notaro.

Ove non si trovi l'atto richiesto, la tassa è ridotta alla metà.

Non è dovuta alcuna tassa per le ricerche fatte sulla richiesta delle autorità giudiziarie ed amministrative.

CAPO IV. — *Degli emolumenti dovuti per le ispezioni degli uffici ed archivi notarili; ed ai periti per riproduzione di atti, di impronte o disegni.*

Art. 34. Per le spese di accesso e di soggiorno all'incaricato di procedere alle ispezioni di uffizi o di archivi notarili, sono dovute le tasse determinate nell'articolo 18.

Per il processo verbale d'ispezione, è dovuta allo stesso incaricato la tassa stabilita dall'articolo 10.

Art. 35. Se la spesa accennata nell'articolo precedente rimane a carico del Consiglio notarile, la tassa per il processo verbale è di lire 5, se non fu impiegato un tempo maggiore di sei ore, e non potrà mai eccedere le lire 10.

Se la spesa deve essere sopportata dal Ministero della Giustizia o delle Finanze, sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali.

Art. 36. Ove sia necessaria l'opera di periti per la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Le dette tasse sono ridotte alla metà, se la copia o l'estratto è richiesto per uso d'ufficio o nell'interesse dello Stato.

Disposizioni transitorie.

Art. 37. Per l'iscrizione del notaro nel ruolo del collegio, ordinata a norma dell'articolo 21 della presente legge, è dovuta allo archivio la tassa di lire 20.

Ove il notaro avesse già pagato una tassa non minore di lire 10 per l'iscrizione nell'albo, ruolo o catalogo dei notari esercenti, giusta le leggi anteriori, non è dovuta alcuna tassa per la nuova iscrizione nel ruolo del collegio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Valsavaranche, addì 25 luglio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

Il Num. **2803** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del dì 25 luglio 1875, n. 2786 (Serie 2ª), sul riordinamento del notariato, la quale nell'articolo 4 dispone che con Nostro decreto da pubblicarsi con la legge stessa sarà determinato, uditi i Consigli provinciali, il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto di collegio notarile;

Visti i pareri dei Consigli provinciali del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto di collegio notarile del Regno, di cui nell'articolo 4 della suddetta legge, sono determinati in conformità della tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

TABELLA

DEL NUMERO E DELLA RESIDENZA DEI NOTARI DEL REGNO

CORTE D'APPELLO DI ANCONA.

SEZIONE DI ANCONA.

Distretto del Collegio notarile: **Ancona.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Ancona 10, Arcevia 2, Castelfidardo 1, Castelplanio 1, Cerreto d'Esi 1, Chiaravalle 1, Corinaldo 1, Cupramontana 2, Fabriano 3, Filottrano 1, Genga 1, Jesi 4, Loreto 1, Maiolati 1, Montalboddo 1, Montecarotto 1, Montemarciano 1, Montenuovo 1, Monte S. Vito 1, Offagna 1, Osimo 4, Sassoferrato 1, Senigaglia 4, Serra S. Quirico 1, Staffolo 1 — Totale 47.

Distretto del Collegio notarile: **Pesaro.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Cartoceto 1, Fano 4, Gradara 1, Mondavio 1, Mondolfo 1, Montebaroccio 1, Orciano di Pesaro 1, Pergola 2, Pesaro 5, S. Costanzo 1, Serrungherina 1 — Totale 19.

Distretto del Collegio notarile: **Urbino.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Apecchio 1, Cagli 2, Cantiano 1, Fermignano 1, Fossombrone 2, Macerata Feltria 1, Mercatello 1, Montefelcino 1, Montegrimano 1, Pennabilli 1, S. Leo 1, S. Agata Feltria 1, S. Angelo in Vado 1, Sassocorvaro 1, Talamello 1, Urbania 1, Urbino 4 — Totale 22.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Ancona.

SEZIONE DI ANCONA.

		N° dei comuni	*N° dei posti*
Distretto del Collegio notarile:	Ancona	25	47
Id.	Pesaro	11	19
Id.	Urbino	17	22
	Totali	53	88

CORTE D'APPELLO DI ANCONA.

SEZIONE DI MACERATA.

Distretto del Collegio notarile: **Ascoli Piceno.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Acquasanta 1, Amandola 1, Arquata del Tronto 1, Ascoli Piceno 5, Castignano 1, Castorano 1, Force 1, Montalto delle Marche 1, Monte Fortino 1, Monteprandone 1, Offida 2, Rotella 1, San Benedetto del Tronto 1, Spinetoli 1, Venarotta 1 — Totale 20.

Distretto del Collegio notarile: **Camerino.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Caldarola 1, Camerino 3, Castelraimondo 1, Fiastra 1, Pieve Torina 1, Visso 2 — Totale 9.

Distretto del Collegio notarile: **Fermo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Falerone 1, Fermo 4, Grottammare 1, Massignano 1, Montappone 1, Montefiore dell'Aso 1, Monte Giorgio 1, Montegranaro 1, Monteleone di Fermo 1, Monterubbiano 1, Monte S. Pietrangeli 1, Petritoli 1, Porto S. Giorgio 1, Ripatransone 1, S. Vittoria in Materano 1, S. Elpidio a Mare 2 — Totale 20.

Distretto del Collegio notarile: **Macerata.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Apiro 1, Appignano 1, Belforte del Chienti 1, Cingoli 2, Troviggiano, fraz., 1, Civitanova Marche 1, Porto di Civitanova, frazione, 1, Esanatolia 1, Loro Piceno 1, Macerata 4, Matelica 2, Mogliano 1, Montecassiano 1, Montefano 1, Montelupone 1, Monte S. Giusto 1, Morrovalle 1, Pausula 2, Penna S. Giovanni 1, Pollenza 1, Potenza Picena 1, Recanati città 3, Porto Recanati, frazione, 1, San Ginesio 2, S. Severino Marche 3, S. Angelo in Pontano 1, Sarnano 2, Tolentino 3, Treia 2, Urbisaglia 1 — Totale 45.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Ancona.

SEZIONE DI MACERATA.

		Nº dei comuni	Nº dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Ascoli Piceno	15	20
Id.	Camerino	6	9
Id.	Fermo	16	20
Id.	Macerata	27	45
	Totali	64	94

CORTE D'APPELLO DI ANCONA.

SEZIONE DI PERUGIA.

Distretto del Collegio notarile: **Orvieto.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Città della Pieve 1, Ficulle 1, Monteleone d'Orvieto 1, Orvieto 3, Pacciano 1, Piegaro 1, S. Venanzo 1 — Totale 9.

Distretto del Collegio notarile: **Perugia.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Assisi 3, Baschi 1, Bastia 1, Bettona 1, Castiglione del Lago 2, Città di Castello 3, Deruta 1, Foligno 4, Gualdo Tadino 1, Gubbio 4, Magione 1, Marsciano 1, Massa Martana 1, Montone 1, Nocera Umbra 1, Panicale 1, Perugia 14, S. Giustino 1, Sigillo 1, Spello 1, Todi 3, Umbertide 2, Valfabbrica 1 — Totale 50.

Distretto del Collegio notarile: **Rieti.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Aspra 1, Castel di Tora 1, Contigliano 1, Fara in Sabina 1, Magliano Sabino 1, Orvinio 1, Poggio Mirteto 1, Poggio Nativo 1, Rieti 3, Rocca Sinibalda 1, Scandriglia 1, Torri in Sabina 1 — Totale 14.

Distretto del Collegio notarile: **Spoleto.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Acquasparta 1, Amelia 2, Bevagna 1, Calvi dell'Umbria 1, Cascia 1, Cerreto di Spoleto 1, Ferentillo 1, Gualdo Cattaneo 1, Lugnano in Teverina 1, Montecastrilli 1, Montefalco 1, Montefranco 1, Narni 2, Norcia 2, Preci 1, S. Gemini 1, Spoleto 4, Stroncone 1, Terni 3, Trevi 2 — Totale 29.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Ancona.

SEZIONE DI PERUGIA.

		Nº dei comuni	Nº dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Orvieto	7	9
Id.	Perugia	23	50
Id.	Rieti	12	14
Id.	Spoleto	20	29
	Totali	62	102

CORTE D'APPELLO DI AQUILA.

Distretto del Collegio notarile: **Aquila.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Accumoli 1, Amatrice 2, Antrodoco 1, Aquila 5, Bagno 1, Barisciano 1, Borbona 1, Borgocollefegato 1, Cagnano Amiterno 1, Calascio 1, Campotosto 1, Capestrano 1, Castelvecchio Subequo 1, Città Ducale 1, Cittareale 1, Fiamignano 1, Fontecchio 1, Fossa 1, Goriano Sicoli 1, Leonessa 1, Lucoli 1, Montereale 1, Navelli 1, Ofena 1, Paganica 1, Pescorocchiano 1, Petrella Salto 1, Pizzoli 1, Rocca di Mezzo 1, S. Demetrio nei Vestini 1, Sassa 1 — Totale 36.

Distretto del Collegio notarile: **Avezzano.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Ajelli 1, Avezzano 2, Balsorano 1, Capistrello 1, Cappadocia 1, Carsoli 1, Celano 1, Civitellaroveto 1, Cocullo 1, Collelongo 1, Gioia dei Marsi 1, Luco 1, Magliano de' Marsi 1, Ortona de' Marsi 1, Pescasseroli 1, Pescina 1, S. Vincenzo Valle Roveto 1, Tagliacozzo 1, Trasacco 1 — Totale 20.

Distretto del Collegio notarile: **Chieti.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bucchianico 2, Canosa Sannita 1, Caramanico 2, Casacanditella 1, Casalincontrada 1, Chieti 6, Forcabobolina 1, Francavilla al Mare 2, Guardiagrele 2, Manopello 2, Miglianico 1, Pennapiedimonte 1, Pescara 2, Rapino 1, Roccamontepiano 1, Salle 1, S. Valentino in Abruzzo Citeriore 2, Tocco da Casauria 1, Tollo 1, Villamagna 1 — Totale 32.

Distretto del Collegio notarile: **Lanciano.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Archi 1, Atessa 3, Bomba 1, Borello 1, Carunchio 1, Casalanguida 1, Casalbordino 2, Casoli 2, Castelfrentano 1, Castiglione Messer Marino 1, Celenza sul Trigno 1, Civitaluparella 1, Crecchio 1, Cupello 1, Fara S. Martino 1, Fossacesia 1, Fresagrandinaria 1, Furci 1, Gessopalena 1, Gissi 1, Guilmi 1, Lama dei Peligni 1, Lanciano 5, Montazzoli 1, Mozzagrogna 1, Orsogna 2, Ortona 3, Paglietta 2, Palena 2, Palmoli 1, Palombaro 1, Pizzoferrato 1, Pollutri 1, Rocca S. Giovanni 1, Roccascalegna 1, Roccaspinalveti 1, San Buono 1, San Vito Chietino 1, Scerni 1, Schiavi di Abruzzo 1, Torino di Sangro 1, Torricella Peligna 2, Vasto 4, Villa Santa Maria 1 — Totale 61.

Distretto del Collegio notarile: **Solmona.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alfedena 1, Anversa 1, Ateleta 1, Barrea 1, Campo di Giove 1, Castel di Sangro 1, Civitella Alfedena 1, Introdacqua 1, Pacentro 1, Pescocostanzo 1, Pettorano sul Gizio 1, Popoli 1, Pratola Peligna 1, Raiano 1, Roccacasale 1, Roccaraso 1, Scanno 1, Solmona 4 — Totale 21.

Distretto del Collegio notarile: **Teramo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alanno 1, Ancarano 1, Atri 3, Bellante 1, Bisenti 1, Campli 1, Canzano 1, Castellalto 1, Castellammare Adriatico 1, Castelli 1, Castiglione Messer Raimondo 1, Catignano 1, Cellino Attanasio 1, Cepagatti 1, Cermignano 1, Città Sant'Angelo 2, Civitaquana 1, Civitella Casanova 1, Civitella del Tronto 2, Collecorvino 1, Colonnella 1, Controguerra 1, Corropoli 1, Fano Adriano 1, Farindola 1, Giulianova 1, Isola del Gran Sasso d'Italia 1, Loreto Aprutino 2, Montepagano 1, Montesilvano 1, Montorio al Vomano 2, Mosciano Sant'Angelo 2, Nereto 1, Notaresco 1, Penne 3, Pianella 2, Pietranico 1, Rosciano 1, Silvi 1, Spoltore 1, Teramo 4, Torre dei Passeri 1, Torricella Sicura 1, Tortoreto 1, Tossicia 1, Valle Castellana 1 — Totale 59.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello d'Aquila.

		Nº dei comuni	Nº dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Aquila	31	36
Id.	Avezzano	19	20
Id.	Chieti	20	32
Id.	Lanciano	44	61
Id.	Solmona	18	21
Id.	Teramo	46	59
	Totali	178	229

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA.

Distretto del Collegio notarile: **Bologna.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Baricella 1, Bazzano 1, Bologna 30, Budrio 2, Camugnano 1, Castel Franco dell'Emilia 2, Castello di Serravalle 1, Castel Maggiore 1, Castel S. Pietro dell'Emilia 2, Castiglione dei Pepoli 1, Crevalcore 2, Granaglione 1, Imola 5, Lizzano in Belvedere 1, Lojano 1, Medicina 1, Minerbio 1, Molinella 1, Monzuno 1, Piano del Voglio 1, Porretta 1, S. Giorgio di Piano 1, S. Giovanni in Persiceto 2, Savignano 1, Tavernola Reno 1, Vergato 1 — Totale 64.

Distretto del Collegio notarile: **Ferrara.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Argenta 1, Bondeno 1, Cento 2, Codigoro 1, Comacchio 1, Copparo 2, Ferrara 9, Migliaro 1, Pieve di Cento 1, Poggio Renatico 1, Portomaggiore 1 — Totale 21.

Distretto del Collegio notarile: **Forlì.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bertinoro 1, Cesena 6, Cesenatico 1, Civitella di Romagna 1, Coriano 1, Forlì 6, Forlimpopoli 1, Gatteo 1, Longiano 1, Meldola 2, Mercato Saraceno 1, Montefiorito 1, Montescudo 1, Morciano di Romagna 1, Predappio 1, Rimini 6, Roncofreddo 1, Roversano 1, Saludecio 1, Sant'Arcangelo di Romagna 1, Sarsina 1, Savignano di Romagna 1, Sogliano al Rubicone 1, Verucchio 1 — Totale 40.

Distretto del Collegio notarile: **Ravenna.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alfonsine 1, Bagnacavallo 2, Brisighella 2, Casola Valsenio 1, Castel Bolognese 1, Cervia 1, Cotignola 1, Faenza 7, Fusignano 1, Lugo 5, Massa Lombarda 2, Ravenna 8, Riolo 1, Russi 1, Tossignano 1 — Totale 35.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Bologna.

		N° dei comuni	*N° dei posti*
Distretto del Collegio notarile:	Bologna	26	64
Id.	Ferrara	11	21
Id.	Forlì	24	40
Id.	Ravenna	15	35
	Totali	76	160

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA.

Distretto del Collegio notarile: **Bergamo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Adrara San Martino 1, Albino 1, Almenno S. Salvatore 1, Alzano Maggiore 1, Ardesio 1, Berbenno, 1, Bergamo 15, Boltiere 1, Borgo di Terzo 1, Branzi 1, Brembilla 1, Brignano Gera d'Adda 1, Calcinate 1, Calcio 1, Calolzio 1, Calusco 1, Caprino Bergamasco 1, Caravaggio 1, Castione della Presolana 1, Chiuduno 1, Clusone 2, Cologno al Serio 1, Endine 1, Fontanella 1, Gandino 2, Gazzaniga 1, Gromo 1, Grumello del Monte 1, Lovere 1, Martinengo 1, Mozzanica 1, Palazzago 1, Piazza Brembana 1, Ponteranica 1, Ponte S. Pietro 1, Pontirolo Nuovo 1, Romano di Lombardia 1, S. Gervasio d'Adda 1, S. Giovanni Bianco 1, Sarnico 1, Schilpario 1, Seriate 1, Serina 1, Sovere 1, Stezzano 1, Terno 1, Trescore Balneario 1, Treviglio 2, Urgnano 1, Verdello 1, Vilminore 1, Villa d'Adda 1, Zogno 2 — Totale 71.

Distretto del Collegio notarile: **Bozzolo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bozzolo 2, Casalmaggiore 3, Castellucchio 1, Commessaggio 1, Dosolo 1, Gazzoldo 1, Gazzuolo 1, Gussola 1, Marcaria 1, Piadena 1, Pomponesco 1, Rivarolo Fuori 1, Sabbioneta 1, S. Giovanni in Croce 1, S. Martino dell'Argine 1, Scandolara Ravara 1, Viadana 2, Cizzolo (frazione) 1 — Totale 22.

Distretto del Collegio notarile: **Breno.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Angolo 1, Borno 1, Breno 1, Capo di Ponte 1, Cividale Alpino 1, Corteno 1, Darfo 1, Edolo 1, Grevo », Cedegolo (frazione) 1, Lozio 1, Malonno 1, Pisogne 1, Ponte di Legno 1, Vezza d'Oglio 1 — Totale 14.

Distretto del Consiglio notarile: **Brescia.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Adro 1, Alfianello 1, Bagnolo Mella 1, Barbariga 1, Bedizzole 1, Borgo San Giacomo 1, Bovegno 1, Brescia 17, Capriano del Colle 1, Chiari 3, Collio 1, Concesio 1, Desenzano sul Lago 1, Erbusco 1, Gardone 1, Ghedi 1, Gottolengo 1, Gussago 1, Iseo 1, Leno 1, Lonato 2, Lumezzane Sant'Apollonio 1, Manerbio 1, Nave 1, Nuvolera 1, Ome 1, Oriano 1, Orzinuovi 1, Ospitaletto 1, Padenghe 1, Palazzolo sull'Oglio 1, Passirano 1, Pontevico 1, Pozzolengo 1, Pralboino 1, Quinzano d'Oglio 1, Rezzato 1, Rovato 1, Rudiano 1, Sale Marasino 1, Sarezzo 1, Travagliato 1, Verolanuova 1, Verolavecchia 1 — Totale 63.

Distretto del Collegio notarile: **Castiglione delle Stiviere.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Asola 2, Calcinato 1, Calvisano 1, Canneto sull'Oglio 1, Carpenedolo 1, Castelgoffredo 1, Castiglione delle Stiviere 2, Goito 1, Guidizzolo 1, Medole 1, Montechiaro sul Chiese 2, Monzambano 1, Piubega 1, Redondesco 1, Remedello Sopra 1, Volta Mantovana 1 — Totale 19.

Distretto del Collegio notarile: **Crema.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Crema 4, Montodine 1, Pandino 1, Rivolta d'Adda 1, Sergnano 1, Soncino 2, Trigolo 1 — Totale 11.

Distretto del Collegio notarile: **Cremona.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Annicco 1, Casalbuttano ed Uniti 2, Castelleone 1, Cingia de' Botti 1, Cremona 12, Isola Dovarese 1, Ostiano 1, Pescarolo ed Uniti 1, Pieve d'Olmi 1, Pizzighettone 1, Robecco d'Oglio 1, S. Bassano 1, Sesto Cremonese 1, Soresina 2, Sospiro 1, Torre de' Picenardi 1 — Totale 29.

Distretto del Collegio notarile: **Mantova.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bagnolo San Vito 1, Borgoforte a sinistra del Po 1, Carbonara di Po 1, Castel d'Ario 1, Curtatone 1, Gonzaga 1, Moglia di Gonzaga (frazione) 1, Pegognaga (frazione) 1, Mantova 10, Marmirolo 1, Ostiglia 1, Poggio Rusco 1, Quingentole 1, Quistello 1, Revere 1, Roncoferraro 1, Roverbella con Pozzuolo 1, S. Benedetto Po 2, Schivenoglia 1, Sermide 1, Sustinente 1, Suzzara 1, Villimpenta 1 — Totale 33.

Distretto del Collegio notarile: **Salò.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Anfo 1, Bagolino 1, Gargnano 1, Gavardo 1, Manerba 1, Preseglie 1, Salò 2, Toscolano 1, Tremosine 1, Vestone 1, Vobarno 1 — Totale 12.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Brescia.

		N° dei comuni	*N° dei posti*
Distretto del Collegio notarile:	Bergamo	53	71
Id.	Bozzolo	17	22
Id.	Breno	14	14
Id.	Brescia	44	63
Id.	Castiglione delle Stiviere	16	19
Id.	Crema	7	11
Id.	Cremona	16	29
Id.	Mantova	21	33
Id.	Salò	11	12
	Totali	199	274

(*Continua*)

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.

TABELLA

DEL NUMERO E DELLA RESIDENZA DEI NOTARI DEL REGNO

Continuazione e fine

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI.

Distretto del Collegio notarile: **Cagliari.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Arbus 1, Assemini 1, Barumini 1, Cagliari 10, Carloforte 2, Decimomannu 1, Domusnovas 1, Donigala Seurgus 1, Flumini maggiore 1, Gonnosfanadiga 1, Guamaggiore 1, Guasila 1, Guspini 2, Iglesias 4, Lunamatrona 1, Mandas 1, Monastir 1, Muravera 1, Nuraminis 1, Pabillonis 1, Pauli Pirri 1, Pula 1, Quarto Sant'Elena 3, Samassi 1, S. Gavino Monreale 1, Sanluri 1, S. Nicolò Gerrei 1, San Pantaleo 1, S. Andrea Frius 1, Santadi 2, S. Antioco 1, S. Vito 1, Sardara 1, Selargius 1, Senorbì 1, Serramanna 1, Serrenti 1, Siliqua 1, Sinnai 2, Teulada 1, Tuili 1, Villacidro 1, Villamar 1, Villamassargia 1, Villarios Masainas 1, Villasalto 1, Villasor 1 — Totale 65.

Distretto del Collegio notarile: **Lanusei.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Aritzo 1, Bari Sardo 1, Desulo 1, Escolca 1, Esterzili 1, Isili 1, Jersu 1, Laconi 1, Lanusei 2, Meana Sardo 1, Nuragus 1, Nurri 1, Orroli 1, Ortueri 1, Seui 1, Sorgono 1, Tertenia 1, Tonara 1, Tortolì 1 — Totale 20.

Distretto del Collegio notarile: **Nuoro.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bitti 2, Bolotana 1, Dorgali 1, Fonni 2, Gavoi 1, Mamojada 1, Nuoro 2, Oliena 1, Olzai 1, Orani 1, Orosei 1, Orotelli 1, Orune 1, Posada 1, Silanus 1, Siniscola 1 — Totale 19.

Distretto del Collegio notarile: **Oristano.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Ales 1, Baratili S. Pietro 1, Baressa 1, Bonarcado 1, Bortigali 1, Bosa 2, Busachi 2, Cabras 1, Cuglieri 1, Dualchi 1, Fordongianus 1, Ghilarza 1, Macomer 1, Milis 1, Mogorella 1, Mogoro 1, Oristano 3, Paulilatino 1, Samugheo 1, S. Nicolò d'Arcidano 1, Santu Lussurgiu 1, S. Vero Milis 1, Scano Montiferro 1, Sedilo 1, Seneghe 1, Senis 1, Simaxis 1, Sindia 1, Solarussa 1, Terralba 1, Tresnuraghes 1, Uras 1, Usellus 1, Villurbana 1 — Totale 38.

Distretto del Collegio notarile: **Sassari.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alghero 3, Benetutti 1, Bono 2, Bonorva 2, Buddusò 1, Castelsardo 1, Cossoine 1, Florinas 1, Ittiri 2, Mores 1, Nulvi 1, Oschiri 1, Osilo 1, Ossi 1, Ozieri 3, Padria 1, Pattada 1, Perfugas 1, Ploaghe 1, Portotorres 1, Pozzomaggiore 1, Sassari 11, Sennori 1, Sorso 2, Tiesi 2, Torralba 1, Usini 1, Villanova Monteleone 2 — Totale 48.

Distretto del Collegio notarile: **Tempio Pausania.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Aggius 1, Calangianus 1, La Maddalena 1, Luras 1, S. Teresa Gallura 1, Tempio Pausania 3, Terranova Pausania 1 — Totale 9.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Cagliari.

		Nº dei comuni	Nº dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Cagliari	47	65
Id.	Lanusei	19	20
Id.	Nuoro	16	19
Id.	Oristano	34	38
Id.	Sassari	28	48
Id.	Tempio Paus.ª	7	9
	Totali	151	199

CORTE D'APPELLO DI CASALE.

Distretto del Collegio notarile: **Acqui.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Acqui 4, Alice Bel Colle 1, Bergamasco 1, Bistagno 1, Bubbio 1, Calamandrana 1, Carpeneto 1, Cassinelle 1, Fontanile 1, Incisa Belbo 1, Melazzo 1, Molare 1, Mombaruzzo 1, Morbello 1, Morsasco 1, Nizza Monferrato 2, Ponzone 1, Rivalta Bormida 1, Rocca Grimalda 1, Roccaverano 1, Spigno Monferrato 2, Strevi 1, Vesime 1 — Totale 28.

Distretto del Collegio notarile: **Alessandria.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alessandria 9, Castelferro (frazione) 1, Bassignana 1, Bosco Marengo 1, Cassine 2, Castellazzo Bormida 2, Castello di Annone 1, Cerro Tanaro 1, Felizzano 2, Frugarolo 1, Gamalero 1, Lù 1, Masio 1, Oviglio 1, Pecetto di Valenza 1, Pietra Marazzi 1, Predosa 1, Quargnento 1, Refrancore 1, S. Salvatore Monferrato 2, Sezzè 1, Solero 1, Valenza 3 — Totale 37.

Distretto del Collegio notarile: **Asti.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Agliano 1, Aramengo 1, Asti 7, Baldichieri 1, Buttiglieria d'Asti 1, Calosso 1, Canelli 2, Castagnole Lanze 1, Castell'Alfero 1, Castelnuovo d'Asti 1, Cinaglio 1, Cisterna d'Asti 1, Cocconato 1, Cortazzone 1, Costigliole d'Asti 2, Isola d'Asti 1, Mombercelli 2, Montafia 1, Montechiaro d'Asti 1, Montegrosso d'Asti 1, Portacomaro 1, Rocca d'Arazzo 1, Rocchetta Tanaro 1, S. Damiano d'Asti 2, Tigliole 1, Valfenera 1, Villafranca d'Asti 1, Villanova d'Asti 2 — Totale 39.

Distretto del Collegio notarile: **Bobbio.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bobbio 2, Cerignale », Ponte Organasco (frazione) 1, Gorreto 1, Ottone 2, Romagnese 1, Rovegno 1, Ruino 1, Varzi 3, Zavattarello 1 — Totale 13.

Distretto del Collegio notarile: **Casale.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Altavilla Monferrato 1, Balzola 1, Bozzole 1, Calliano 1, Camagna 1, Camino 1, Casale Monferrato 7, Casorzo 1, Castagnole Monferrato 1, Castelletto Merli 1, Cellamonte 1, Ceresetto 1, Cerrina 1, Frassinello Monferrato 1, Frassinetto Po 1, Fubine 1, Gabiano 1, Grana 1, Grazzano 1, Mirabello Monferrato 1, Mombello Monferrato 1, Moncalvo 3, Montemagno 1, Montiglio 1, Morano sul Po 1, Murisengo 1, Occimiano 2, Oddalengo Grande 1, Ottiglio 1, Ozzano Monferrato 1, Piovà 1, Pontestura 1, Rosignano Monferrato 1, Scandeluzza 1, Serralunga di Crea 1, Ticinetto 1, Tonco 1, Valmacca 1, Viarigi 1, Vignale 2, Villadeati 1, Villamiroglio 1, Villanova di Casale Monferrato 1, Villa S. Secondo 1 — Totale 54.

Distretto del Collegio notarile: **Novi Ligure.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Albera Ligure 1, Arquata Scrivia 1, Basaluzzo 1, Borghetto di Borbora 1, Cabella 1, Capriata d'Orba 1, Carrega 1, Castelletto d'Orba 2, Gavi 2, Lerma 1, Novi Ligure 5, Ovada 2, Parodi Ligure 1, Pozzolo Formigaro 1, Rocchetta Ligure 1, Serravalle Scrivia 2, Silvano d'Orba 1, Tagliolo 1, Voltaggio 1 — Totale 27.

Distretto del Collegio notarile: **Tortona.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Casalnocetto 1, Cassano Spinola 1, Castelnovo Scrivia 2, Garbagna 2, Gremiasco 1, Pontecurone 1, Sale 2, S. Sebastiano Curone 2, S. Agata Fossili 1, Tortona 4, Viguzzolo 1, Villalvernia 1, Volpedo 2 — Totale 21.

Distretto del Collegio notarile: **Vigevano.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Breme 1, Candia Lomellina 1, Cassolnovo 1, Castelnovetto 1, Cava Manara 1, Cilavegna 1, Confienza 1, Dorno 1, Gambolò 1, Garlasco 2,

Gravellona 1, Groppello Lomellino 1, Lomello 1, Mede 2, Mortara 3, Pieve del Cairo 1, Robbio 1, S. Giorgio Lomellina 1, S. Nazzaro dei Burgondi 2, Sartirana di Lomellina 1, Tromello 1, Vigevano 5, Zinasco 1 — Totale 32.

Distretto del Collegio notarile: **Voghera.**

Comuni di residenza dei notari e numeri dei posti: Arena Po 1, Barbianello 1, Broni 3, Calcababbio 1, Casatisma 1, Casei Gerola 1, Casteggio 2, Codevilla 1, Godiasco 1, Montalto Pavese 1, Montù Beccarìa 1, Pinarolo Po 1, Redavalle 1, Rivanazzano 1, S. Giuletta 1, Soriasco 1, Stradella 3, Voghera 5 — Totale 27.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Casale

		Nº dei comuni	Nº dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Acqui	23	28
Id.	Alessandria	22	37
Id.	Asti	28	39
Id.	Bobbio	9	13
Id.	Casale Monferrato	44	54
Id.	Novi Ligure	19	27
Id.	Tortona	13	21
Id.	Vigevano	23	32
Id.	Voghera	18	27
	Totali	199	278

CORTE D'APPELLO DI CATANIA.

Distretto del Collegio notarile: **Caltagirone.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Caltagirone 8, Grammichele 3, Licodia 2, Militello in Val di Catania 3, Mineò 3, Mirabella Imbaccari 1, Palagonia 2, Raddusa 1, Rammacca 2, San Cono 1, S. Michele di Ganzaria 1, Vizzini 4 — Totale 31.

Distretto del Collegio notarile: **Catania.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Aci Castello 1, Aci Catena 2, Aci Reale 9, Aci S. Antonio 2, Adernò 5, Belpasso 2, Biancavilla 4, Bronte 4, Calatabiano 1, Camporotondo Etneo 1, Castiglione di Sicilia 2, Catania 21, Fiumefreddo di Sicilia 1, Giarre 5, Gravina di Catania 1, Linguaglossa 2, Maletto 1, Mascali 2, Mascalucia 1, Misterbianco 2, Motta S. Anastasia 1, Nicolosi 1, Paternò 5, Pedara 1, Piedimonte Etneo 2, Randazzo 2, Riposto 2, S. Giovanni di Galermo 1, S. Giovanni La Punta 1, S. Gregorio di Catania 1, S. Maria di Licodia 1, Scordia 2, Trecastagne 1, Tremestieri 1, Viagrande 1, Zaffarana Etnea 1 — Totale 93.

Distretto del Collegio notarile: **Nicosia.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Agira 4, Assoro 1, Catenanuova 1, Centuripe 2, Cerami 2, Gagliano Castelferrato 1, Leonforte 4, Nicosia 5, Nissoria 1, Regalbuto 3, Sperlinga 1, Troina 3 — Totale 28.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Catania.

		Nº dei comuni	Nº dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Caltagirone	12	31
Id.	Catania	36	93
Id.	Nicosia	12	28
	Totali	60	152

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO.

Distretto del Collegio notarile: **Castrovillari.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Acquaformosa 1, Altomonte 1, Amendolara 1, Canna 1, Cassano al Jonio 2, Castrovillari 2, Cerchiara di Calabria 1, Civita 1, Francavilla Marittima 1, Frascineto 1, Laino Borgo 1, Lungro 2, Malvito 1, Morano Calabro 2, Mormanno 2, Oriolo 1, Papasidero 1, Platici 1, Rocca Imperiale 1, Roseto Capo Spulico 1, S. Basile 1, S. Donato di Ninea 1, S. Lorenzo Bellizzi 1, S. Sosti 1, S. Agata di Esaro 1, Saracena 1, Spezzano Albanese 1, Tarsia 1, Terranova di Sibari 1 — Totale 34.

Distretto del Collegio notarile: **Catanzaro.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti : Albi 1, Badolato 2, Belcastro 1, Borgia 2, Cardinale 1, Casabona 1, Casino 1, Catanzaro 8, Chiaravalle Centrale 1, Cirò 2, Cotrone 3, Cotronei 1, Cropani 1, Crucoli 1, Cutro 1, Davoli 1, Fossato Serralta 1, Gagliato 1, Gasperina 1, Girifalco 1, Guardavalle 1, Isca 1, Isola Caporizzuto 1, Magisano 1, Marcellinara 1, Mesuraca 1, Miglierina 1, Montauro 1, Palermiti 1, Pallagorio 1, Petilia Policastro 2, Petrizzi 1, Petronà 1, S. Mauro Marchesato 1, S. Niccola dell'Alto 1, S. Sostene 1, S. Caterina del Jonio 1, S. Andrea Apostolo del Jonio 1, S. Severina 1, S. Vito sul Jonio 1, Satriano 1, Savelli 1, Sellia 1, Sersale 1, Soverato 1, Soveria di Catanzaro 1, Strongoli 1, Squillace 1, Staletti 1, Taverna 1, Tiriolo 1, Torre di Ruggero 1, Zagarise 1 — Totale 66.

Distretto del Collegio notarile: **Cosenza.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Acquapesa 1, Acri 3, Aiello 1, Ajeta 1, Amantea 2, Aprigliano 1, Belmonte Calabro 1, Belvedere Marittimo 2, Bisignano 1, Bonifati 1, Bonvicino 1, Carolei 1, Carpanzano 1, Celico 1, Cerisano 1, Cerzeto 1, Cetraro 2, Cleto 1, Colosimi 1, Cosenza 6, Diamante 1, Dipignano 1, Fagnano Castello 1, Falconara Albanese 1, Fiumefreddo Bruzio 1, Fuscaldo 2, Grimaldi 1, Grisolia Cipollina 1, Lago 1, Longobardi 1, Luzzi 1, Majerà 1, Malito 1, Mangone 1, Marano Marchesato 1, Mendicino 1, Mongrassano 1, Montalto Uffugo 2, Orsomarso 1, Paola 2, Parenti 1, Paterno Calabro 1, Pedace 1, Pedevigliano 1, Piane Crati 1, Pietrafitta 1, Rende 1, Roggiano Gravina 1, Rogliano 1, Rose 1, Rota Greca 1, Rovito 1, S. Benedetto Ullano 1, S. Filì 1, S. Giovanni in Fiore 2, S. Lucido 1, San Marco Argentano 2, S. Domenica Jalao 1, Scalea 1, Scigliano 1, Spezzano Grande 1, Torano Castello 1, Verbicaro 1 — Totale 78.

Distretto del Collegio notarile: **Gerace.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Ardore 2, Benestare 1, Bianco Nuovo 1, Bivongi 1, Bovalino 1, Canolo 1, Caraffa del Bianco 1, Caulonia 3, Ciminà 1, Ferruzzano 1, Gerace 3, Gioiosa Jonica 3, Grotteria 2, Mammola 2, Martone 1, Palizzi 1, Placanica 1, Platì 1, Riace 1, Roccella Jonica 2, S. Giovanni di Gerace 1, S. Luca 1, S. Ilario del Jonio 1, Siderno Marina 2, Staiti 1, Stignano 1, Stilo 1 — Totale 38.

Distretto del Collegio notarile: **Monteleone di Calabria.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Acquaro 1, Arena 1, Briatico 1, Cessaniti 1, Drapia 1, Fabrizia 1, Filandari 1, Gerocarne 1, Joppolo 1, Limbadi 1, Maierato 1, Mileto 1, Mongiana 1, Monteleone di Calabria 4, Monterosso Calabro 1, Nicotera 2, Parghelia 1, Pizzo 3, Pizzoni 1, Ricadi 1, Rombiolo 1, San Calogero 1, S. Costantino Calabro 1, S. Gregorio d'Ippona 1, San Nicola da Crissa 1, S. Onofrio 1, Serra S. Bruno 2, Simbario 1, Soriano 1, Spilinga 1, Stefanaconi 1, Tropea 2, Vallelonga 1 — Totale 41.

Distretto del Collegio notarile: **Nicastro.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Carlopoli 1, Cicala 1, Conflenti 1, Cortale 1, Curinga 1, Decollatura 1, Falerna 1, Feroleto Antico 1, Filadelfia 2, Francavilla Angitola 1, Gimigliano 1, Gizzeria 1, Jacurso 1, Maida 1, Martirano 1, Nicastro 4, Nocera Tirinese 1, Platania 1, Polia 1, Sambiase 2, S. Mango d'Aquino 1, S. Pietro a Maida 1, S. Pietro Apostolo 1, Serrastretta 2, Soveria Mannelli 1 — Totale 31.

Distretto del Collegio notarile: **Palme.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Cinquefronde 2, Cittanova 3, Cosoleto 1, Galatro 1, Giffone 1, Gioia Tauro 1, Jatrinoli 1, Laureana di Borello 2, Maropati 1, Melicuccà 1, Molochio 1, Oppido Mamertina 2, Palme 3, Paracorio 1, Pedavoli 4, Polistena 3, Radicena 1, Rizziconi 1, Rosarno 1, San Giorgio Morgeto 1, S. Cristina d'Aspromonte 1, S. Eufemia d'Aspromonte 2, Seminara 2, Sinopoli 1, Terranova Sappo Minulio 1, Varapodio 1 — Totale 40.

Distretto del Collegio notarile: **Reggio di Calabria.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Africo 1, Bagnara Calabra 2, Bova 1, Calanna 1, Campo di Calabria 1, Cannitello 1, Cataforio 1, Catona 1, Condofuri 1, Fiumara 1, Fossato di Calabria Ultra I 1, Gallico 1, Gallina 2, Melito di Porto Salvo 1, Motta 1, Pellaro 1, Reggio di Calabria 9, Sbarre (frazione) 1, Sambatello 1, S. Lorenzo 1, Santo Stefano 1, Scilla 2, Villa S. Giovanni 2, Villa S. Giuseppe 1 — Totale 36.

Distretto del Collegio notarile: **Rossano.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bocchigliero 1, Campana 1, Cariati 1, Corigliano Calabro 3, Cropalati 1, Longobucco 1, Mandatoriccio 1, Paludi 1, Rossano 4, S. Demetrio Corone 1, S. Giorgio Albanese 1, Scala Coeli 1, Vaccarizzo Albanese 1 — Totale 18.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Catanzaro.

		Nº dei comuni	Nº dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Castrovillari	29	34
Id.	Catanzaro	53	66
Id.	Cosenza	63	78
Id.	Gerace	27	38
Id.	Monteleone di Calabria	33	41
Id.	Nicastro	25	31
Id.	Palme	26	40
Id.	Reggio di Calabria	23	36
Id.	Rossano	13	18
	Totali	292	382

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE.

Distretto del Collegio notarile: **Arezzo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Anghiari 1, Arezzo 10, Bibbiena 3, Bucine 1, Capolona », Vezza (frazione) 1, Castel Focognano », Rassina (frazione) 1, Castel S. Nicolò », Strada (frazione) 2, Castiglion Fiorentino 3, Cavriglia 1, Cortona 4, Foiano della Chiana 3, Loro Ciuffenna 1, Lucignano 1, Marciano 1, Monterchi 1, Monte S. Savino 2, Montevarchi 3, Pieve S. Stefano 1, Poppi 2, Pratovecchio 1, S. Giovanni Valdarno 2, Sansepolcro 2, Sestino 1, Stia 1, Subbiano 1, Talla 1, Terranuova Bracciolini 1 — Totale 52.

Distretto del Collegio notarile: **Firenze.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bagno a Ripoli 1, Barberino di Mugello 2, Barberino di Val d'Elsa 1, Tigliano (frazione) 1, Borgo S. Lorenzo 2, Brozzi 1, Campi Bisenzio 1, Cantagallo 1, Carmignano 1, Casellina e Torri 1, Dicomano 1, Fiesole 2, Figline Valdarno 3, Firenze 40, Firenzuola 2, Galluzzo 2, Greve 1, Lastra a Signa 1, Londa 1, Marradi 2, Montespertoli 1, Palazzuolo 1, Pontassieve 2, Prato in Toscana 4, Reggello 1, San Casciano in Val di Pesa 3, S. Godenzo 1, S. Piero a Sieve 1, Scarperia 1, Sesto Fiorentino 1, Signa 1, Vaglia 1, Vernio 1, Vicchio 1 — Totale 87.

Distretto del Collegio notarile: **Grosseto.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Arcidosso 1, Montelaterone (frazione) 1, Campagnatico 1, Castel del Piano 1, Seggiano (frazione) 1, Castiglione della Pescaia 1, Cinigiano 1, Gavorrano 1, Grosseto 2, Magliano in Toscana », Montiano (frazione) 1, Manciano 1, Massa Marittima 1, Monterotondo (fraz.) 1, Monte Argentario 1, Montieri 1, Orbetello 2, Pitigliano 2, Roccalbegna 1, Roccastrada 1, Santa Fiora 1, Scansano 1, Sorano 1 — Totale 25.

Distretto del Collegio notarile: **Montepulciano.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Abbadia S. Salvatore 1, Castiglione d'Orcia 1, Chianciano 1, Chiusi 1, Montepulciano 3, Pian Castagnaio 1, Pienza 1, Radicofani 1, S. Casciano de' Bagni 1, S. Quirico d'Orcia 1, Sarteano 1, Sinalunga 2, Torrita 1, Trequanda 1 — Totale 17.

Distretto del Collegio notarile: **Pistoia.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Cutigliano 1, Lamporecchio 2, Pistoia 6, Piteglio », Popiglio (frazione) 1, Porta al Borgo 1, Cireglio (frazione) 1, Porta Carratica 1, Porta Lucchese 1, Porta S. Marco 1, S. Marcello Pistoiese 1, Serravalle Pistoiese 1 — Totale 17.

Distretto del Collegio notarile: **Rocca S. Casciano.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bagno in Romagna 1, S. Pietro (frazione) 1, Galeata 1, Modigliana 2, Portico di Romagna 1, Premilcuore 1, Rocca S. Casciano 2, Santa Sofia 1, Terra del Sole », Castrocaro (frazione) 1 — Totale 11.

Distretto del Collegio notarile: **S. Miniato.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Capraia e Limite », Limite (frazione) 1, Castelfiorentino 2, Castelfranco di Sotto 2, Cerreto Guidi 1, Certaldo 1, Empoli 4, Fucecchio 3, Montaione 1, Montelupo Fiorentino 1, Montopoli in Val d'Arno 1, San Miniato 4, S. Croce sull'Arno 2, S. Maria in Monte 1, Vinci 1 — Totale 25.

Distretto del Collegio notarile: **Siena.**

Comuni e residenza dei notari e numero dei posti: Asciano 1, Buonconvento 1, Casole d'Elsa 1, Castelnuovo Berardenga 1, Chiusdino 1, Colle di Val d'Elsa 2, Gaiole 1, Montalcino 2, Murlo 1, Poggibonsi 2, Radda 1, Radicondoli 1, Rapolano 1, S. Gimignano 2, Siena 10 — Totale 28.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Firenze.

		Nº dei comuni	Nº dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Arezzo	27	52
Id.	Firenze	33	87
Id.	Grosseto	19	25
Id.	Montepulciano	14	17
Id.	Pistoia	10	17
Id.	Rocca San Casciano	8	11
Id.	S. Miniato	14	25
Id.	Siena	15	28
	Totali	140	262

CORTE D'APPELLO DI GENOVA.

Distretto del Collegio notarile: **Castelnuovo di Garfagnana.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Camporgiano 1, Careggine 1, Castelnuovo di Garfagnana 3, Fosciandora 1, Gallicano 1, Minucciano 1, Molazzana », Bruciano (frazione) 1, Piazza al Serchio 1, Sillano 1, Trassilico », Vallico Sotto (frazione) 1, Vagli di Sotto 1, Villa Collemandina 1 — Totale 14.

Distretto del Collegio notarile: **Chiavari.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Borzonasca 2, Casarza 1, Castiglione Chiavarese 1, Chiavari 6, Cicagna 1, Monleone (frazione) 1, Lavagna 1, Moconesi 1, Moneglia 1, Rapallo 8, San Colombano Certenoli 1, Santa Margherita Ligure 2, Santo Stefano d'Aveto 1, Rezzoaglio (frazione) 1, Sestri Levante 2, Varese Ligure 2, Zoagli 1 — Totale 28.

Distretto del Collegio notarile: **Finalborgo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alassio 2, Albenga 3, Andora 1, Calice Ligure 1, Calizzano 1, Ceriale 1, Finalborgo 2, Finalmarina 2, Garlenda 1, Laigueglia 1, Loano 2, Magliolo 1, Ortovero 1, Pietra Ligure 1, Stellanello 1, Toirano 1, Zuccarello 1 — Totale 23.

Distretto del Collegio notarile: **Genova.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bargagli 1, Bolzaneto 1, Busalla 1, Camogli 2, Campofreddo 1, Capraia (isola) 1, Casella 1, Crocefieschi 1, Genova 33, S. Martino d'Albaro (frazione) 1, Staglieno (frazione) 1, Isola del Cantone 1, Nervi 1, Pegli 1, Pontedecimo 1, Quarto al Mare 1, Recco 2, Rivarolo Ligure 2, Ronco Scrivia 1, Rossiglione 1, San Pier d'Arena 3, San Quirico in Val Polcevera 1, Savignone 1, Sestri Ponente 2, Sori 1, Torriglia 1, Tribogna 1, Voltri 3 — Totale 68.

Distretto del Collegio notarile: **Massa.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Aulla 2, Calice al Cornoviglio 1, Carrara con Avenza 6, Casola in Lunigiana 1, Fivizzano 3, Fosdinovo 2, Licciana 1, Massa 5, Podenzana 1, Tresana », Barbarasco (frazione) 1 — Totale 23.

Distretto del Collegio notarile: **Oneglia.**

Comuni di residenza dei notari e dei comuni: Borgomaro 1, Cervo 1, Chiusavecchia 1, Diano Castello 1, Diano Marina 1, Dolcedo 1, Oneglia 2, Pieve di Teco 2, Pontedassio 1, Pornassio 1, Porto Maurizio 2, Prelà 1, Ranzo 1, S. Lazzaro Reale 1, Vasia 1 — Totale 18.

Distretto del Collegio notarile: **Pontremoli.**

Collegio di residenza dei notari e numeri dei posti: Bagnone 2, Filattiera 1, Mulazzo 1, Pontremoli 4, Villafranca in Lunigiana 1, — Totale 9.

Distretto del Collegio notarile: **S. Remo.**

Comune di residenza dei notari e numero dei posti: Airole 1, Apricale 1, Badaluco 1, Bajardo 1, Bordighera 1, Camporosso 1, Castellaro 1, Castel Vittorio 1, Ceriana 1, Colla 1, Dolceacqua 1, Perinaldo 1, Pigna 1, San Remo 4 — S. Stefano al Mare 1, Taggia 2, Triora 1, Ventimiglia 3 — Totale 24.

Distretto del Collegio notarile: **Sarzana.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Ameglia 1, Arcola 1, Beverino 1, Bolano 1, Brugnato 1, Carro 1, Carrodano 1, Castelnuovo di Magra 1, Follo 1, Framura 1, Lerici 2, Levanto 2, Ortonovo 1, Portovenere 1, Riccò del Golfo di Spezia 1, Riomaggiore 1, S. Stefano di Magra 1, Sarzana 3, Sesta Goddano 1, Spezia 5, Vernazza 1, Vezzano Ligure 1 — Totale 30.

Distretto del Collegio notarile: **Savona.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Albissola Superiore 1, Altare 1, Bormida 1, Cairo Montenotte 2, Carcare 1, Celle Ligure 1, Cogoleto 1, Dego 1, Martina d'Olba 1, Millesimo 1, Mioglia 1, Murialdo 1, Noli 1, Quiliano 1, Sassello 2, Savona 6, Stella 1, Varazze 2 — Totale 26.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Genova.

		Nº dei comuni	Nº dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Castelnuovo di Garfagnana	12	14
Id.	Chiavari	15	28
Id.	Finalborgo	17	23
Id.	Genova	26	68
Id.	Massa	10	23
Id.	Oneglia	15	18
Id.	Pontremoli	5	9
Id.	S. Remo	18	24
Id.	Sarzana	22	30
Id.	Savona	18	26
	Totali	158	263

CORTE D'APPELLO DI LUCCA.

Distretto del Collegio notarile: **Livorno.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Livorno 18.

Distretto del Collegio notarile: **Lucca.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bagni di Lucca 2, Barga 2, Borgo a Mozzano 2, Buggiano 3, Ponte Buggianese (frazione) 1, Camajore 4, Capannori 1, Porcari (frazione) 1, S. Ginese di Compito (frazione) 1, S. Gennaro (frazione) 1, Lunata (frazione) 1, Coreglia Antelminelli 1, Lucca 20, Massa e Cozzile 1, Massarosa 1, Monsummano 1, Montevettolini (frazione) 1, Montecarlo », Altopascio (frazione) 1, Montecatini di Val di Nievole 1, Pescia 5, Chiesina (frazione) 1, Pietrasanta 3, Serravezza 3, Vellano 1, Viareggio 3, Villa Basilica 1 — Totale 63.

Distretto del Collegio notarile: **Pisa.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bagni S. Giuliano 1, Ponte al Serchio (frazione) 1, Bientina 1, Buti 1, Calci 1, Capannoli 1, Cascina 2, S. Casciano (frazione) 1, S. Lorenzo alle Corti (frazione) 1, Chianni 1, Colle Salvetti 1, Fauglia 1, Lari 2, Palaja 1, Peccioli 1, Pisa 12, Ponsacco 1, Pontedera 2, Riparbella 1, Rosignano Marittimo 1, Terricciola 1, Vecchiano 1, Vicopisano 1 — Totale 37.

Distretto del Collegio notarile: **Portoferraio.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Marciana Marina 1, Marciana Castello (frazione) 1, Portoferraio 2, Rio dell'Elba 1 — Totale 5.

Distretto del Collegio notarile: **Volterra.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bibbona », Fitto di Cecina (frazione) 1, Campiglia Marittima 1, Casale di Val di Cecina 1, Castagneto 1, Castelnuovo di Val di Cecina 1. Guardistallo 1, Montecatini di Val di Cecina 1, Piombino 1, Pomarance 1, Suvereto 1, Volterra 3 — Totale 13.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Lucca.

		Nº dei comuni	Nº dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Livorno	1	18
Id.	Lucca	19	63
Id.	Pisa	20	37
Id.	Portoferraio	3	5
Id.	Volterra	11	13
	Totali	54	136

CORTE D'APPELLO DI MESSINA.

Distretto del Collegio notarile: **Messina.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alì 1, Barcellona Pozzo di Gotto 5, Basicò 1, Calvaruso 1, Casalvecchio Siculo 1, Castroreale 2, Fiumedinisi 1, Forza di Agrò 1, Francavilla di Sicilia 2, Furnari 1, Gallodoro 1, Giardini 1, Graniti 1, Gual-

tieri Sicaminò 1, Itala 1, Limina 1, Lipari 4, Isola di Stromboli (frazione) 1, Isole di Alicudii e Filicudii (frazione) 1, Malvagna 1, Meri 1, Messina 18, Gazzi (frazione) 1, Pistumina (frazione) 1, Gesso (frazione) 1, Castanea (frazione) 1, Galati (frazione) 1, Giampillieri (frazione) 1, Pace (frazione) 1, Faro Superiore (frazione) 1, Milazzo 3, Monforte S. Giorgio 1, Mongiuffi Melia 1, Montalbano d'Elicona 1, Motta Camastra 1, Nizza di Sicilia 1, Novara di Sicilia 2, Roccalumera 1, Roccavaldina 1, Roccella Valdemone 1, Rometta 1, Salina 1, S. Filippo 1, S. Pier Niceto 1, S. Lucia del Mela 2, S. Teresa di Riva 1, S. Stefano di Briga 1, Saponara Villafranca 1, Savoca 1, Scaletta Zanglea 1. Spadafora S. Martino 1, Taormina 1, Tripi 1, Venetico 1 — Totale 84.

Distretto del Collegio notarile: **Mistretta**.

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Capizzi 2, Caronia 1, Castel di Lucio 1, Cesarò 2, Mistretta 4, Motta d'Affermo 1, Pettineo 1, Reitano 1, S. Fratello 2, S. Stefano di Camastra 2, Tusa 1 — Totale 18.

Distretto del Collegio notarile: **Patti**.

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alcara li Fusi 1, Brolo 1, Castania 1, Ficarra 1, Galati Mamertino 1, Gioiosa Marea 1, Librizzi 1, Longi 1, Militello di Rosmarino 1, Mirto 1, Naso 2, Capo d'Orlando (frazione) 1, Patti 2, Piraino 1, Raccuia 1, S. Marco di Alunzio 1, S. Pietro sopra Patti 1, S. Domenica 1, S. Agata di Militello 1, S. Angelo di Brolo 2, S. Salvatore di Fitalia 1, Sinagra 1, Tortorici 2, Ucria 1 — Totale 28.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Messina.

		Nº dei comuni	Nº dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Messina	44	84
Id.	Mistretta	11	18
Id.	Patti	23	28
	Totali	78	130

CORTE D'APPELLO DI MILANO.

Distretto del Collegio notarile: **Busto Arsizio.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Albizzate 1, Busto Arsizio 3, Gallarate 2, Legnano 1, Parabiago 1, Rhò 1, Saronno 2, Sesto Calende 1, Somma Lombardo 1, Vergiate 1 — Totale 14.

Distretto del Collegio notarile: **Como.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Albese 1, Albogasio 1, Alzate con Verzago 1, Appiano 1, Bellagio 1, Bellano 1, Blevio 1, Cantù 1, Castiglione d'Intelvi 1, Cermenate 1, Colico 1, Como 10, Costa Masnaga », Tregolo (fraz.) 1, Dervio 1, Dongo 1, Erba 1, Fino Mornasco 1, Gera 1, Gravedona 1, Laglio 1, Lenno 1, Lomazzo 1, Lurate Abbate 1, Mariano Comense 1, Menaggio 1, Moltrasio 1, Nesso 1, Nibionno 1, Olgiate Comasco 1, Porlezza 1, Rezzonico 1, S. Fedele 1, Uggiate 1 — Totale 42.

Distretto del Collegio notarile: **Lecco.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Asso 1, Barzago 1, Bosisio 1, Brivio 1, Canzo 1, Casatenuovo 1, Caslino Piano d'Erba 1, Galbiate 1, Introbbio 1, Lecco 2, Mandello del Lario 1, Merate 1, Missaglia 1, Oggiono 1, Olginate 1, Premana 1, Taceno 1, Valmadrera 1 — Totale 19.

Distretto del Collegio notarile: **Lodi.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Borghetto Lodigiano 2, Casalpusterlengo 2, Castelnovo Bocca di Adda 1, Castiglione d'Adda 1, Codogno 4, Lodi 8, Lodi Vecchio 1, Maleo 1, Orio Litta 1, Paullo 1, S. Colombano al Lambro 2, Sant'Angelo Lodigiano 2 — Totale 26.

Distretto del Collegio notarile: **Milano.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Abbiategrasso 2, Binasco 1, Bollate 1, Cassano d'Adda 1, Castano Primo 1, Cernusco Asinario 1, Corsico 1, Cuggiono 1, Gorgonzola 1, Lacchiarella 1, Locate Triulzi 1, Lonate Pozzolo 1, Magenta 1, Melegnano 1, Melzo 1, Milano 55, Pioltello 1, Rosate 1, Settimo Milanese 1, Trezzo sull'Adda 1, Viboldone », San Giuliano Milanese (frazione) 1 — Totale 76.

Distretto del Collegio notarile: **Monza.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Besana in Brianza 1, Carate Brianza 1, Desio 1, Monza 4, Seregno 2, Sesto S. Giovanni 1, Seveso », Barlassina (frazione) 1, Verano 1, Vimercate 2 — Totale 14.

Distretto del Collegio notarile: **Pavia.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Belgioioso 2, Bereguardo 1, Casorate Primo 1, Chignolo Po 1, Corte Olona 1, Landriano 1, Lardirago 1, Pavia 10, S. Zenone al Po 1, Villanterio 1 — Totale 20.

Distretto del Collegio notarile: **Sondrio.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Albosaggia 1, Ardenno 1, Berbenno di Valtellina 1, Bormio 1, Chiavenna 2, Chiesa 1, Chiuro 1, Civo 1, Delebio 1, Grosotto 1, Mazzo di Valtellina 1, Morbegno 2, Novate Mezzola 1, Ponte in Valtellina 1, Sondrio 4, Talamona 1, Teglio 1, Tirano 2, Traona 1, Villa di Tirano 1 — Totale 26.

Distretto del Collegio notarile: **Varese.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Angera 1, Arcisate 1, Azzate 1, Barasso 1, Besozzo 1. Caronno Ghiringhello 1, Cuasso al Monte 1, Cunardo 1, Cuvio 1, Dumenza 1, Gavirate 1, Gemonio 1, Laveno 1, Luvino 1, Maccagno Superiore 1, Malnate 1, Porto Valtravaglia 1, Tradate 1, Travedona 1, Varese 3, Vedano Olona 1, Viggiù 1 — Totale 24.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Milano.

		Nº dei comuni	Nº dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Busto Arsizio	10	14
Id.	Como	33	42
Id.	Lecco	18	19
Id.	Lodi	12	26
Id.	Milano	21	76
Id.	Monza	9	14
Id.	Pavia	10	20
Id.	Sondrio	20	26
Id.	Varese	22	24
	Totali	155	261

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI.

SEZIONE DI NAPOLI.

Distretto del Collegio notarile: **Ariano di Puglia.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Accadia 1, Anzano degli Irpini 1, Ariano di Puglia 4, Bonito 1, Carife 1, Casalbore 1, Castel Baronia 1, Flumeri 1, Fontanarosa 1, Greci 1, Grottaminarda 1, Melito Valle Bonito 1, Mirabella Eclano 1, Montaguto 1, Montecalvo Irpino 1, Monteleone di Puglia 1, Orsara Dauno Irpina 2, S. Nicola Baronia 1, S. Sossio 1, Sant'Arcangelo Trimonte 1, Savignano di Puglia 1, Taurasi 1, Trevico 1, Vallata 1, Villanova del Battista 1, Zungoli 1 — Totale 30.

Distretto del Collegio notarile: **Avellino.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Ajello del Sabato 1, Altavilla Irpina 1, Atripalda 2, Avella 1, Avellino 6, Bajano 1, Bellizzi 1, Candida 1, Capriglia 1, Cervinara 2, Chiu-

sano di S. Domenico 1, Contrada 1, Domicella 1, Forino 1, Grottolella 1, Lapio 1, Lauro 1, Manocalzati 1, Marzano di Nola 1, Mercogliano 1, Montefalcione 1, Monteforte Irpino 1, Montefredane 1, Montefusco 1, Montemiletto 1, Montoro Inferiore 1, Montoro Superiore 1, Moschiano 1, Mugnano del Cardinale 1, Pietradefusi 1, Pietrastornina 1, Prata di Principato Ultra 1, Pratola Serra 1, Quindici 1, Roccabascerana 1, Rotondi 1, Salza Irpina 1, San Martino Valle Caudina 1, S. Michele di Serino 1, S. Potito Ultra 1, S. Lucia di Serino 1, S. Angelo a Scala 1, S. Paolina 1, S. Stefano del Sole 1, Serino 2, Solofra 2, Sperone 1, Summonte 1, Taurano 1, Torre le Nocelle 1, Tufo 1, Volturara Irpina 1 — Totale 61.

Distretto del Collegio notarile: **Benevento.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Airola 2, Amorosi 1, Apice 1, Apollosa 1, Arpaise 1, Arpaja 1, Baselice 1, Benevento 6, Bonea 1, Bucciano 1, Buonalbergo 1, Campolattaro 1, Casalduni 1, Castelfranco in Miscano 1, Castelpagano 1, Castelpoto 1, Castelvetere in Val Fortore 1, Cautano 1, Ceppaloni 1, Cercemaggiore 1, Cerreto Sannita 2, Circello 1, Colle Sannita 1, Cusano Mutri 1, Durazzano 1, Fojano di Val Fortore 1, Faicchio 1, Foglianise 1, Fragneto l'Abate 1, Fragneto Monforte 1, Frasso Telesino 1, Ginestra de' Schiavoni 1, Guardia Sanframondi 2, Limatola 1, Melizzano 1, Mojano 1, Molinara 1, Montefalcone di Val Fortore 1, Montesarchio 2, Morcone 2, Paduli 1, Pago Vejano 1, Pannarano 1, Paolise 1, Paupisi 1, Pescolamazza 1, Pietra Elcina 1, Pietraroja 1, Pontelandolfo 1, Reino 1, San Bartolomeo in Galdo 2, S. Giorgio la Molara 1, S. Giorgio la Montagna 1, S. Leucio 1, S. Lorenzello 1, S. Lorenzo Maggiore 1, S. Lupo 1, S. Marco de' Cavoti 1, S. Martino Sannita 1, S. Nazzaro e Calvi 1, S. Nicola Manfredi 1, S. Salvatore Telesino 1, S. Croce di Morcone 1, S. Agata de' Goti 2, S. Angelo a Cupolo 1, Sassinoro 1, Solopaca 1, Toccò Gaudio 1, Torrecuso 1, Vitulano 1 — Totale 82.

Distretto del Collegio notarile: **Campobasso.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bagnoli del Trigno 2, Baranello 1, Busso 1, Campobasso 5, Campo di Pietra 1, Campolieto 1, Casalciprano 1, Castellino del Biferno 1, Castropignano 2, Cercepiccola 1, Colle d'Anchise 1, Ferrazzano 1, Fossalto 1, Gambatesa 1, Gildone 1, Jelsi 1, Limosano 1, Macchia Valfortore 1, Matrice 1, Mirabello Sannitico 1, Molise 1, Monacilioni 1, Montagano 2, Oratino 1, Petrella Tifernina 1, Pietracatella 2, Pietracupa 1, Riccia 3, Ripalimosano 2, Salcito 1, San Biase 1, S. Giovanni in Galdo 1, S. Giuliano del Sannio 1, S. Angelo Limosano 1, S. Elia a Pianisi 2, Sepino 2, Spineto 1, Torella del Sannio 1, Toro 1. Trivento 2, Tufara 1, Vinchiaturo 2 — Totale 57.

Distretto del Collegio notarile: **Cassino.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alvito 1, Aquino 1, Arce 2, Arpino 3. Atina 1, Ausonia 1, Belmonte Castello 1, Brocco 1, Campoli Apennino 1, Carinola 2, Casalattico 1, Casalvieri 1, Cassino 3, Castelforte 1, Castelluccio di Sora 1, Cervaro 1, Colle S. Magno 1, Conca della Campania 1, Coreno Ausonio 1, Esperia 1, Fondi 2, Fontana Liri 1, Fontechiari 1, Formia 2, Francolise 1, Gaeta 5, Isola del Liri 1, Itri 2, Lenola 1, Maranola 1, Marzano Appio 1, Mondragone 1, Monte S. Biagio 1, Palazzolo di Castrocelo 1, Pastena 1, Pescosolido 1, Picinisco 1, Pico 1, Piedimonte S. Germano 1, Pignataro Interamna 1, Pontecorvo 3, Ponza 1, Rocca d'Arce 1, Roccamonfina 1, Roccasecca 1, S. Biagio Saracinisco 1, San Donato Val di Comino 1, S. Giorgio a Liri 1, S. Giovanni Incarico 1, S. Ambrogio sul Garigliano 1, S. Andrea di Vallefredda 1, S. Apollinare 1, S. Elia Fiumerapido 2, S. Cosmo e Damiano 1, Santo Padre 1, S. Vittore del Lazio 1, Sessa Aurunca 4, Cascano (frazione) 1, Settefrati 1, Sora 3, Sperlonga 1, Spigno Saturnio 1, Terelle 1, Tora e Picilli 1, Traetto 2, Vallerotonda 1, Villa Latina 1, Villa S. Lucia 1, Viticuso ed Acquafondata 1 — Totale 91.

Distretto del Collegio notarile: **Isernia.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Agnone 4, Belmonte del Sannio 1, Boiano 2, Caccavone 1, Cameli 1, Campochiaro 1, Cantalupo del Sannio 1, Capracotta 1, Carovilli 1, Carpinone 1, Castel del Giudice 1, Castellone al Volturno 1, Castelluccio in Verrino 1, Castelpetroso 1, Castelpizzuto 1, Cerro al Volturno 1, Chiauci 1, Civitanova del Sannio 1, Colli al Volturno 1, Duronia 1, Filignano 1, Forlì del Sannio 1, Fornelli 1, Frosolone 2, Guardiaregia 1, Isernia 3, Longano 1, Macchia d'Isernia 1, Macchiagodena 1, Miranda 1, Montaquila 1, Montenero Val Cocchiara 1, Monteroduni 1, Pesche 1, Pescolanciano 1, Pescopennataro 1, Pettoranello di Molise 1, Pietrabbondante 1, Pizzone 1, Pozzilli 1, Presenzano 1, Rionero Sannitico 1, Roccamandolfi 1, Roccasicura 1, Rocchetta a Volturno 1, S. Massimo 1, S. Pietro Avellana 1, San Polo Matese 1, S. Agapito 1, S. Angelo del Pesco 1, S. Angelo in Grotte 1, S. Vincenzo a Volturno 1, Scapoli 1, Sessano 1, Sesto Campano 1, Vasto Girardi 1, Venafro 1 — Totale 64.

Distretto del Collegio notarile: **Larino.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Acquaviva Collecroce 1, Bonefro 2, Campomarino 1, Casacalenda 3, Castelbottaccio 1, Castelluccio Acqua Borrana 2, Civitacampomarano 1, Colletorto 2, Guardialfiera 1, Guglionesi 2, Larino 2, Lucito 1, Lupara 1, Montecilfone 1, Montefalcone nel Sannio 1, Montelongo 1, Montenero di Bisaccia 2, Montorio nei Frentani 1, Morrone del Sannio 2, Palata 1, Portocannone 1, Providenti 1, Ripabottone 2, Ripalda 1, Roccavivara 1, Rotello 1, S. Felice Slavo 1, S. Giacomo degli Schiavoni 1, S. Giuliano di Puglia 1, S. Martino in Pensilis 2, Santa Croce di Magliano 2, Tavenna 1, Termoli 1, Ururi 1 — Totale 46.

Distretto del Collegio notarile: **Napoli.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Agerola 1, Afragola 4, Anacapri 1, Arzano 1, Barra 2, Barano d'Ischia 1, Boscoreale 2, Boscotrecase 2, Caivano 2, Calvizzano 1, Capri 1, Cardito 1, Casalnuovo di Napoli 1, Casamicciola 1, Casandrino 1, Casola di Napoli 1, Casoria 2, Castellammare di Stabia 5, Chiaiano ed Uniti 1, Crispano 1, Forio 2, Frattamaggiore 2, Giuliano in Campania 3, Gragnano 3, Grumo Nevano 1, Ischia 2, Lacco Ameno 1, Lettere 1, Licignano 1, Marano di Napoli 2, Massa di Somma 1, Massalubrense 2, Melito di Napoli 1, Meta 2, Mugnano di Napoli 1, Napoli 65, Ottaiano 4, Piano di Sorrento 2, Pianura 1, Pimonte 1, Poggiomarino 1, Pollena Trocchia 1, Pomigliano d'Arco 2, Pomigliano d'Atella 1, Ponticelli 1, Portici 2, Pozzuoli 3, Procida 3, Quagliano 1, Resina 2, Sant'Agnello 1, San Pietro a Patierno 1, Sant'Antimo 2, Sant'Arpino 1, S. Giorgio a Cremasco 1, S. Giovanni a Teduccio 2, S. Sebastiano al Vesuvio 1, Sant'Anastasia 2, Secondigliano 2, Serrara Fontana 1, Soccavo 1, Somma Vesuviana 2, Sorrento 2, Torre Annunziata 3, Torre del Greco 5, Ventotene 1, Vico Equense 3, Villaricca 1 — Totale 179.

Distretto del Collegio notarile: **Sala Consilina.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Atena 1, Auletta 1, Buonabitacolo 1, Caggiano 1, Casalbuono 1, Casaletto Spartano 1, Caselle in Pittari 1, Ispani 1, Monte San Giacomo 1, Montesano sulla Marcellana 2, Morigerati 1, Padula 2, Pertosa 1, Polla 2, Sala Consilina 3, Salvitelle 1, S. Pietro al Tanagro 1, San Rufo 1, Santa Marina 1, Sant'Arsenio 1, Sanza 1, Sapri 1, Sassano 1, Teggiano 2, Torraca 1, Tortorella 1, Vibonati 1 — Totale 33.

Distretto del Collegio notarile: **Salerno.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Acerno 1, Albanella 1, Altavilla Silentina 1, Amalfi 2, Angri 3, Aquara 1, Atrani 1, Baronissi 1, Caprecano (frazione) 1, Bellosguardo 1, Bracigliano 1, Buccino 2, Calvanico 1, Campagna 2, Capaccio 1, Castelcivita 1, Castelnovo di Conza 1, Castel S. Giorgio 2, Castel S. Lorenzo 1, Castiglione dei Genovesi 1, Cava dei Tireni 5, Cetara 1, Colliano 1, Controne 1, Contursi 1, Corbara 1, Corleto Monforte 1, Eboli 2, Felitto 1, Fisciano 1, Carpinetto (frazione) 1, Lancusi (frazione) 1, Galdo 1, Giffoni sei Casali », Prepezzano (frazione) 1, Giffoni Vallepiana 2, Giungano 1, Laviano 1, Majori 1, Mercato S. Severino 1, Spiano (frazione) 1, Ciorani (frazione) 1, Minori 1, Montecorvino Pugliano 1, Montecorvino Rovella 1, Occiano (frazione) 1, Nocera Inferiore 3, Nocera Superiore 1, Croce Malloni (frazione) 1, Olevano sul Tusciano 1, Oliveto Citra 1, Ottati 1, Pagani 3, Palomonte 1, Pellezzano 1, Capriglia (fraz.) 1, Petina 1, Positano 1, Postiglione 1, Praiano 1, Ravello 1, Ricigliano 1, Rocca d'Aspide 2, Rocca Piemonte 1, Roscigno 1, Salerno 5, Ogliara (frazione) 1, S. Cipriano Picentino 1, S. Gregorio Magno 1, S. Mango Piemonte 1, S. Marzano sul Sarno 1, Santa Menna 1, Sant'Angelo a Fasanella 1, Sant'Egidio del Monte Albino 1, S. Valentino Torio 1, Sarno 3, Episcopio (frazione) 1, Scafati 2, Scala 1, Serre 1, Siano 1, Sicignano 1, Tramonti 1, Trentinara 1, Valva 1, Vietri sul Mare 2 — Totale 110.

Distretto del Collegio notarile: **Santa Maria Capua Vetere.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Acerra 3, Ailano 1, Alife 1, Alvignano 1, Arienzo 1, Aversa 5, Baia e Latina 1, Bellona 1, Brusciano 1, Cajaniello 1, Caiazzo 1, Calvi Risorta 1, Camigliano 1, Camposano 1, Cancello ed Arnone 1, Capodrise 1, Capriati a Volturno 1, Capua 3, Casagiove 1, Casal di Principe 1, Casaluce 1, Casapulla 1, Caserta 4, Casolla (frazione) 1, San Clemente (frazione) 1, Castel di Sasso 1, Castello di Campagnano 1, Castel Morrone 1, Cervino 1, Cicciano 1, Cimitile 1, Ciorlano 1, Curti 1, Dragoni 1, Formicola 1, Frignano Maggiore 1, Frignano Piccolo 1, Gallo 1, Galluccio 1, Gioia Sannitica 1, Grazzanise 1, Liberi di Formicola 1, Lusciano 1, Macerata di Marcianise 1, Maddaloni 4, Marcianise 2, Marigliauella 1, Marigliano 2, Mignano 1, Nola 2, Orta di Atella 1, Palma Campania 2, Parete 1, Pastorano 1, Piana di Caiazzo 1, Piedimonte d'Alife 2, Pietramelara 1, Pietravairano 1, Pignataro Maggiore 1, Portico di Caserta 1, Raviscanina 1, Recale 1, Rocca d'Evandro 1, Roccarainola 1, Roccaromana 1, Ruviano 1, S. Cipriano d'Aversa 1, S. Felice a Cancello 2, S. Gennaro di Palma 1, S. Nicola la Strada 1, S. Paolo Belsito 1, S. Pietro Infine 1, S. Prisco 1, S. Maria a Vico 1, S. Maria Capua Vetere 4, S. Tammaro 1, S. Angelo d'Alife 1, S. Vitaliano 1, Saviano 1, Scisciano 1, Sparanise 1, Striano 1, Succivo 1, Teano 3, Trentola 1, Tufino 1, Vairano di Patenora 1, Valle di Maddaloni 1, Vico di Pantano 1 — Totale 114.

Distretto del Collegio notarile: **S. Angelo de' Lombardi.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Andretta 1, Aquilonia 1, Bagnoli Irpino 1, Bisaccia 1, Cairano 1, Calabritto 1, Calitri 2, Caposele 1, Cassano Irpino 1, Castelfranci 1, Castelvetere di Calore 1, Conza della Campania 1, Frigento 1, Gesualdo 1, Guardia Lombardi 1, Lacedonia 2, Lioni 1, Luogosano 1, Montella 2, Montemarano 1, Monteverde 1, Morra Irpino 1, Nusco 1, Paternopoli 1, Quaglietta 1, Rocca S. Felice 1, Rocchetta S. Antonio 1, S. Mango sul Calore 1, S. Andrea di Conza 1, S. Angelo all'Esca 1, S. Angelo de' Lombardi 2, Senerchia 1, Sturno 1, Teora 1, Torella de' Lombardi 1, Villamaina 1 — Totale 40.

Distretto del Collegio notarile: **Vallo della Lucania.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Agropoli 1, Ascea 1, Camerota 1, Campora 1, Casalicchio 1, Castellabbate 1, Celle di Bulgheria 1, Centola 1, Ceraso 1, Cicerale 1, Cuccaro Vetere 1, Gioj 1, Laureana Cilento 1, Laurino 1, Laurito 1, Licusati 1, Lustra 1, Magliano Vetere 1, Montano Antilia 1, Ogliastro Cilento 1, Ortodonico 1, Perdifumo 1, Piaggine Soprane 1, Pisciotta 1, Pollica 1, Prignano Cilento 1, Roccagloriosa 1, Rofrano 1, Rutino 1, Sacco 1, S. Giovanni a Piro 1, S. Mauro Cilento 1, Sessa Cilento 1, Stella Cilento 1, Stio 1, Torchiara 1, Torre Orsaia 1, Vallo della Lucania 2 — Totale 39.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Napoli.

SEZIONE DI NAPOLI.

	Distretto	Nº dei comuni	Nº dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Ariano di Puglia	26	30
Id.	Avellino	52	61
Id.	Benevento	70	82
Id.	Campobasso	42	57
Id.	Cassino	68	91
Id.	Isernia	57	64
Id.	Larino	34	46
Id.	Napoli	68	179
Id.	Sala Consilina	27	33
Id.	Salerno	75	110
Id.	S. Maria Capua Vetere	87	114
Id.	S. Angelo dei Lombardi	36	40
Id.	Vallo della Lucania	38	39
	Totali	680	946

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI.

SEZIONE DI POTENZA.

Distretto del Collegio notarile: **Lagonegro.**

Comuni di residenza dei notari e nº dei posti: Calvera 1, Carbone 1, Castelluccio Inferiore 1, Castelluccio Superiore 1, Castelsaraceno 1, Castronovo di S. Andrea 1, Cersosimo 1, Chiaromonte 2, Colobraro 1, Episcopia 1, Fardella 1, Francavilla sul Sinni 1, Lagonegro 2, Latronico 1, Lauria 3, Maratea 2, Moliterno 2, Nemoli 1, Noepoli 1, Nova Siri 1, Rivello 2, Roccanova 1, Rotonda 2, Rotondella 1, San Chirico Raparo 1, San Costantino Albanese 1, San Giorgio Lucano 1, San Martino d'Agri 1. San Paolo Albanese 1, San Severino Lucano 1, Sant'Arcangelo 2, Sarconi 1, Senise 2, Teana 1, Terranova di Pollino 1, Trecchina 1, Tursi 2, Valsinni 1, Viggianello 2 — Totale 51.

Distretto del Collegio notarile: **Matera.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Accettura 2, Aliano 1, Bernalda 2, Cirigliano 1, Craco 1, Ferrandina 3, Garaguso 1, Gorgoglione 1, Grassano 2, Grottole 1, Matera 4, Miglionico 1, Montalbano Jonico 2, Montepeloso 2, Montescaglioso 2, Oliveto Lucano 1, Pisticci 2, Pomarico 2, Salandra 1, San Mauro Forte 1, Stigliano 2, Tricarico 2. — Totale 37.

Distretto del Collegio notarile: **Melfi.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Atella 1, Barile 1, Bella 2, Castelgrande 1, Forenza 2, Lavello 2, Maschito 1, Melfi 3, Montemilone 1, Muro Lucano 2, Palazzo S. Gervasio 2, Pescopagano 1, Rapolla 1, Rapone 1, Rionero in Volture 3, Ripacandida 2, Ruvo del Monte 1, San Fele 3, Venosa 2 — Totale 32.

Distretto del Collegio notarile: **Potenza.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Abriola 1, Acerenza 1, Albano di Lucania 1, Anzi 1, Armento 1, Avigliano 4, Balvano 1, Baragiano 1, Brienza 2, Brindisi di Montagna 1, Calvello 2, Campomaggiore 1, Cancellara 1, Castelmezzano 1, Corleto Perticara 2, Gallicchio 1, Genzano 2, Guardia Perticara 1, Laurenzana 2, Marsiconuovo 3, Marsicovetere 1, Missanello 1, Montemurro 1, Palmira 1, Picerno 2, Pietrafesa 1, Pietragalla 2, Pietrapertosa 1, Pignola di Basilicata 1, Potenza 5, Ruoti 1, Salvia 1, San Chirico Nuovo 1, Sant'Angelo le Fratte 1, Saponara di Grumento 1, Sasso di Gastalda 1, Spinoso 1, Tito 2, Tolve 2, Tramutola 1, Trivigno 1, Vaglio di Basilicata 1, Vietri di Potenza 2, Viggiano 2 — Totale 64.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Napoli.

SEZIONE DI POTENZA.

		N. dei comuni	*N. dei posti*
Distretto del Collegio notarile:	Lagonegro	39	51
Id.	Matera	22	37
Id.	Melfi	19	32
Id.	Potenza	44	64
	Totali	124	184

CORTE D'APPELLO DI PALERMO.

Distretto del Collegio notarile: **Caltanissetta.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Acquaviva Platani 1, Aidone 2, Barrafranca 3, Butera 2, Calascibetta 2, Caltanissetta 8, Campofranco 1, Castrogiovanni 5, Delia 1, Marianopoli 1, Mazzarino 3, Montedoro 1, Mussomeli 3, Niscemi 3, Piazza Armerina 6, Pietraperzia 3, Resuttano 2, Riesi 3, S. Cataldo 4, S. Catterina Villarmosa 2, Serradifalco 2, Sommatino 2, Sutera 2, Terranova di Sicilia 4, Valguarnera Caropepe 3, Vallelunga Pratamento 2, Villalba 1, Villarosa 2 — Totale 74.

Distretto del Collegio notarile: **Girgenti.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Aragona 2, Joppolo (frazione) 1, S. Elisabetta (frazione) 1, Camastra 1, Campobello di Licata 2, Canicattì 5, Castrofilippo 1, Cattolica Eraclea 2, Comitini 1, Favara 5, Girgenti 6, Montaperto (frazione) 1, Grotte 2, Lampedusa 1, Licata 4, Montallegro 1, Naro 3, Palma di Montechiaro 4, Porto Empedocle 2, Racalmuto 3, Raffadali 2, Ravanusa 2, Realmonte 1, S. Angelo Muxharo 1, Siculiana 2 — Totale 56.

Distretto del Collegio notarile: **Modica.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Biscari 1, Chiaramonte 3, Comiso 5, Giarratana 1, Modica 9, Monterosso Almo 2, Pozzallo 1, Ragusa Inferiore 2, Ragusa Superiore 5, S. Croce Camerina 1, Scicli 3, Spaccaforno 2, Vittoria 4, Scoglitti (frazione) 1 — Totale 40.

Distretto del Collegio notarile: **Palermo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bagheria 3, Balestrate 1, Belmonte Mezzagno 1, Bisacquino 3, Borgetto 2, Campofiorito 1, Capaci 1, Carini 3, Casteldaccia 1, Chiusa Sclafani 2, Cinisi 2, Contessa Entellina 1, Corleone 4, Ficarazzi 1, Giardinello 1, Giuliana 1, Isola delle Femmine 1, Marineo 2, Misilmeri 2, Monreale 4, Montelepre 2, Palazzo Adriano 2, Palermo 35, Parco 1, Partinico 5, Piana de' Greci 2, Prizzi 3, S. Cipirello 1, S. Giuseppe Jato 1, S. Cristina Gela 1, S. Maria d'Ogliastro 1, Solanto 1, Terrasini Favarotta 1, Torretta 1, Ustica 1, Villabate 1 — Totale 96.

Distretto del Collegio notarile: **Sciacca.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alessandria della Rocca 2, Bivona 2, Burgio 1, Cammarata 2, Caltabellotta 1, S. Anna (frazione) 1, Casteltermini 2, Cianciana 1, Lucca Sicula 1, Menfi 2, Montevago 1, Ribera 2, Sambuca Zabut 2, S. Biagio Platani 1, S. Giovanni di Cammarata 1, S. Margherita di Belice 2, S. Stefano Quisquina 2, Sciacca 5, Villafranca Sicula 1 — Totale 32.

Distretto del Collegio notarile: **Siracusa.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Augusta 4, Avola 4, Buccheri 1, Buscemi 1, Canicattini 2, Carlentini 2, Cassaro 1, Ferla 1, Floridia 3, Francofonte 2, Lentini 3, Melilli 2, Noto 5, Pachino 2, Palazzolo Acreide 3, Rosolini 2, Siracusa 6, Solarino 1, Sortino 2 — Totale 47.

Distretto del Collegio notarile: **Termini Imerese.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alia 2, Alimena 2, Aliminusa 1, Altavilla Milicia 1, Baucina 1, Buompietro 1, Caccamo 2, Caltavuturo 2, Campofelice 1, Castelbuono 2, Castronuovo di Sicilia 1, Cefalà Diana 1, Cefalù 3, Cerda 1, Ciminna 2, Collesano 2, Gangi 3, Geraci Siculo 1, Godrano 1, Gratteri 1, Isnello 1, Lascari 1, Lercara Friddi 3, Mezzoiuso 2, Montemaggiore Belsito 2, Petralia Soprana 2, Petralia Sottana 2, Polizzi Generosa 2, Pollina 1, Roccapalumba 1, S. Mauro Castelverde 2, Sciara 1, Sclafani 1, Termini Imerese 5, Trabia 1, Valledolmo 2, Ventimiglia di Sicilia 1, Vicari 1, Villafrati 1 — Totale 63.

Distretto del Collegio notarile: **Trapani.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alcamo 5, Calatafimi 3, Campobello di Mazara 1, Camporeale 1, Castelvetrano 5, Castellammare del Golfo 3, Favignana 2, Gibellina 1, Marsala 9, Mazara del Vallo 3, Monte S. Giuliano 4, Paceco 1, Pantelleria 2, Partanna 3, Poggioreale 1, Salaparuta 1, Salemi 3, Santa Ninfa 2, Trapani 9, Vita 1 — Totale 60.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Palermo

		N° dei comuni	*N° dei posti*
Distretto del Collegio notarile:	Caltanissetta	28	74
Id.	Girgenti	22	56
Id.	Modica	13	40
Id.	Palermo	36	96
Id.	Sciacca	18	32
Id.	Siracusa	19	47
Id.	Termini Imerese	39	63
Id.	Trapani	20	60
	Totali	195	468

CORTE D'APPELLO DI PARMA.

SEZIONE DI PARMA.

Distretto del Collegio notarile: **Borgotaro.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Albareto di Borgotaro 1, Bedonia 2, Berceto 2, Borgotaro 3, Compiano 1, Tornolo 1, Valmozzola 1 — Totale 11.

Distretto del Collegio notarile: **Parma.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Borgo San Donnino 3, Busseto 3, Calestano 1, Collecchio 1, Colorno 2, Corniglio 2, Fontanellato 2, Fornovo di Taro 2, Golese 1, Langhirano 2, Lesignano di Palmia 1, Medesano 1, Mezzani 1, Monchio 1, Neviano degli Arduini 1, Noceto 2, Parma 15, Pellegrino Parmense 2, Roccabianca 1, S. Lazzaro Parmense 2, S. Pancrazio Parmense 1, S. Secondo Parmense 2, Soragna 1, Sorbolo 1, Tizzano Val Parma 1, Traversetolo 2, Tre Casali 1, Varsi 1, Zibello 2 — Totale 58.

Distretto del Collegio notarile: **Piacenza.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Agazzano 2, Alseno 1, Bardi 2, Bettola 3, Boccolo de' Tassi 1, Borgonuovo Val Tidone 2, Caorso 1, Carpaneto 1, Castell'Arquato 1, Castel San Giovanni 3, Cortemaggiore 3, Farini d'Olmo 1, Ferriere 2, Fiorenzuola d'Arda 2, Gropparello 1, Lugagnano Val d'Arda 1, Monticelli d'Ongina 2, Morfasso 1, Nibbiano 1, Piacenza 15, Pianello Val Tidone 2, Ponte dell'Oglio 2, Pontenure 1, Rivergaro 2, San Giorgio Piacentino 1, Travo 1, Vernasca 1, Vicomarino 1 — Totale 57.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Parma.

SEZIONE DI PARMA.

		N° dei comuni	N° dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Borgotaro	7	11
Id.	Parma	29	58
Id.	Piacenza	28	57
	Totali	64	126

CORTE D'APPELLO DI PARMA.

SEZIONE DI MODENA.

Distretto del Collegio notarile: **Modena.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bastiglia 1, Bomporto 1, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 4, Castelnuovo Rangone 1, Castelvetro di Modena 1, Cavezzo 1, Concordia 2, Finale nell'Emilia 3, Fiorano Modenese 1, Formigine 1, Maranello 1, Marano sul Panaro 1, Medolla 1, Mirandola 3, Modena 18, Nonantola 1, Novi di Modena 1, Ravarino 1, S. Felice sul Panaro 2, S. Possidonio 1, S. Prospero 1, Sassuolo 2, Soliera 1, Spilamberto 1, Vignola 2 — Totale 55.

Distretto del Collegio notarile: **Pavullo nel Frignano.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Fanano 2, Fiumalbo 1, Frassinoro 1, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Monfestino 1, Montecreto 1, Montefiorino 2, Montese 2, Pavullo nel Friguano 3, Pievepelago 2, Polinago 1, Prignano sulla Secchia 1, Riolunato 1, Sestola 1, Zocca 2 — Totale 23.

Distretto del Collegio notarile: **Reggio dell'Emilia.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Albinea 1, Bagnolo in Piano 1, Baiso 1, Bibbiano 1, Borretto 1, Brescello 2, Busana 1, Cadelbosco di sopra 1, Campagnola Emilia 1, Campegine 1, Carpineti 2, Casalgrande 1, Casina 1, Castellarano 1, Castelnuovo di Sotto 2, Castelnuovo nei Monti 2, Cavriago 1, Ciano d'Enza 1, Collagna 1, Correggio 4, Fabbrico 1, Gattatico 1, Gualtieri 2, Guastalla 3, Ligonchio 1, Luzzara 2, Montecchio 2, Novellara 2, Pieve S. Vincenzo 1, Poviglio 2, Quattro Castella 1, Reggiolo 2, Reggio nell'Emilia 16, Rio Saliceto 1, Rolo 1, Rubbiera 1, S. Martino in Rio 1, S. Polo d'Enza in Caviano 1, S. Ilario d'Enza 1, Scandiano 2, Toano 1, Vetto 1, Vezzano sul Crostolo 1, Viano 1, Villa Minozzo 1, Gazzano (frazione) 1 — Totale 77.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Parma.

SEZIONE DI MODENA.

		N° dei comuni	N° dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Modena	27	55
Id.	Pavullo nel Frignano	16	23
Id.	Reggio dell'Emilia	45	77
	Totali	88	155

CORTE D'APPELLO DI ROMA.

Distretto del Collegio notarile: **Civitavecchia.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Civitavecchia 2, Corneto Tarquinia 1, Manziana 1, Tolfa 1 — Totale 5.

Distretto del Collegio notarile: **Frosinone.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alatri 4, Anagni 2, Bauco 1, Castro dei Volsci 1, Ceccano 2, Ceprano 2, Ferentino 2, Frosinone 3, Guarcino 1, Monte S. Giovanni Campano 1, Paliano 1, Patrica 1, Piperno 1, Ripi 1, Sonnino 1, Supino 1, Trevi nel Lazio 1, Vallecorsa 1, Veroli 2 — Totale 29.

Distretto del Collegio notarile: **Roma.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Affile 1, Albano Laziale 2, Arsoli 1, Bracciano 1, Campagnano di Roma 1, Castel Madama 1, Castelnuovo di Porto 1, Cave 1, Cerneto 1, Cervara 1, Frascati 2, Genazzano 1, Genzano di Roma 2, Marino 2, Monte Compatri 1, Monte Rotondo 1, Olevano Romano 1, Palestrina 2, Palombara Sabina 1, Ponzano Romano 1, Porto d'Anzio 1, Rocca di Papa 1, Rocca Priora 1, Roma 40, Sant'Oreste 1, San Vito Romano 1, Subiaco 2, Tivoli 2, Vicovaro 1, Zagarolo 2 — Totale 77.

Distretto del Collegio notarile: **Velletri.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Carpineto Romano 1, Cisterna di Roma 1, Cori 1, Norma 1, Segni 1, Sezze 2, Terracina 1, Valmontone 2, Velletri 3 — Totale 13.

Distretto del Collegio notarile: **Viterbo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Acquapendente 1, Bagnorea 1, Bassanello 1, Bomarzo 1, Canino 1, Capodimonte 1, Capranica di Sutri 1, Caprarola 1, Castiglione in Teverina 1, Celleno 1, Civita Castellana 1, Corchiano 1, Fabrica 1, Gradoli 1, Graffignano 1, Grotte di Castro 1, Ischia di Castro 1, Montefiascone 2, Nepi 1, Onano 1, Orte 1, Ronciglione 1, Soriano nel Cimino 1, Sutri 1, Toscanella 1, Valentano 1, Vetralla 2, Vignanello 1, Viterbo 5, Vitorchiano 1 — Totale 36.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Roma.

		N° dei comuni	N° dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Civitavecchia	4	5
Id.	Frosinone	19	29
Id.	Roma	30	77
Id.	Velletri	9	13
Id.	Viterbo	30	36
	Totali	92	160

CORTE D'APPELLO DI TORINO.

Distretto del Collegio notarile: **Alba.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alba 4, Bossolasco 1, Brà 4, Canale 2, Corneliano d'Alba 2, Cortemiglia 2, Diano d'Alba 1, Govone 1, La Morra 2, Levice 1, Monforte di Alba 2, Montà 1, Monteu Roero 1, Neive 1, Pocapaglia 1, Priocca 1, Sanfrè 1, San Stefano Belbo 2, Sommariva del Bosco 2, Vezza d'Alba 1 — Totale 33.

Distretto del Collegio notarile: **Aosta.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Aosta 4, Arvier 1, Bard 1, Brusson 1, Châtillon 2, Cogne 1, Donnaz 1, Etroubles 1, Gressoney-Saint-Jean 1, Issime 1, La Salle 1, Morgex 1, Nus 1, Pont-Saint-Martin 1, Pré-Saint-Didier 1, Quart 1, Saint-Vincent 1, Valpelline 1, Verrès 2, Villeneuve 1 — Totale 25.

Distretto del Collegio notarile: **Biella.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Andorno Cacciorna 2, Biella 6, Bioglio 2, Brusnengo 1, Camandona 1, Campiglia Cervo 1, Candelo 1, Cavaglià 2, Coggiola 1, Cossato 2, Cre-

vacuore 2, Graglia 1, Masserano 2, Mezzana Mortigliengo 1, Mongrando 2, Mosso S. Maria 2, Mottalciata 1, Netro 1, Pettinengo 1, Pralungo 1, Sagliano Micca 1, Salussola 1, Sordevolo 1, Sostegno 1, Trivero 1, Viverone 1, Zubiena 1 — Totale 40.

Distretto del Collegio notarile: **Cuneo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bernezzo 1, Borgo S. Dalmazzo 2, Boves 2, Busca 3, Caraglio 2, Centallo 1, Cervasca 1, Chiusa di Pesio 2, Cuneo 6, Demonte 2, Dronero 3, Entraque 1, Fossano 4, Limone Piemonte 1, Peveragno 2, Pietraporzio 1, Prazzo 1, Robilante 1, Roccavione 1, Tarantasca 1, Tenda 1, Valdieri 1, Valgrana 1, Valloriate 1, Vernante 1, Villafalletto 1, Vinadio 1 — Totale 45.

Distretto del Collegio notarile: **Domodossola.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Baceno e Croveo 1, Bannio 1, Crevola d'Ossola 1, Crodo 1, Domodossola 3, Malesco 1, Piedimulera 1, S. Maria Maggiore e Crana 1, Varzo 1, Viganella 1, Villadossola 1 — Totale 13.

Distretto del Collegio notarile: **Ivrea.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Agliè 2, Albiano d'Ivrea 1, Azeglio 1, Bollengo 1, Borgiallo 1, Borgofranco d'Ivrea 1, Borgomasino 1, Caluso 2, Candia Canavese 1, Castellamonte 2, Chiaverano 1, Colleretto Parella 1, Cuorgnè 2, Frassineto 1, Ivrea 3, Lessolo 1, Locana 2, Mazzè 1, Pavone Canavese 1, Piverone 1, Pont Canavese 2, Prascorsano 1, Quincinetto 1, Romano Canavese 1, Ronco Canavese 1, Rueglio 1, Salassa 1, Sale Castelnuovo 1, S. Giorgio Canavese 2, S. Giusto Canavese 1, San Martino Canavese 1, Settimo Vittone 1, Strambino 2, Traversella 1, Valperga 1, Vestignè 1, Vico Canavese 1, Vische 1, Vistrorio 1 — Totale 49.

Distretto del Collegio notarile: **Mondovì.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bagnasco 1, Bene Vagienna 3, Carrù 3, Ceva 3, Cherasco 2, Dogliani 3, Frabosa Soprana 1, Garessio 3, Mondovì 6, Monesiglio 1, Morozzo 1, Murazzano 2, Narzole 1, Niella Tanaro 1, Ormea 2, Pamparato 1, Priero 1, Roburent 1, Roccaforte Mondovì 1, Salicetto 1, San Michele di Mondovì 1, Torre Mondovì 1, Trinità 1, Vico Forte 1, Villanova Mondovì 1 — Totale 43.

Distretto del Consiglio notarile: **Novara.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bellinzago Novarese 1, Biandrate 1, Borgomanero 4, Borgo Ticino 1, Borgo Vercelli 2, Cameri 1, Carpignano Sesia 1, Castelletto sopra Ticino 1, Cerano 1, Fara Novarese 1, Fontanetto d'Agogna 1, Galliate 3, Ghemme 1, Gozzano 1, Grignasco 1, Maggiora 2, Miasino 1, Momo 1, Novara 9, Oleggio 4, Orta Novarese 2, Pella 1, Romagnano Sesia 2, Soriso 1, Suno 1, Trecate 2, Vespolate 1 — Totale 48.

Distretto del Collegio notarile: **Pallanza.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Arona 3, Cannero 1, Cannobio 2, Casale Corte Cerro 1, Chignolo Verbano 1, Intra 3, Invorio Inferiore 1, Lesa 1, Mergozzo 1, Oggebbio 1, Omegna 2, Ornavasso 1, Pallanza 2, Stresa 1, Suna 1, Vogogna 1 — Totale 23.

Distretto del Collegio notarile: **Pinerolo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Airasca 1, Bibiana 1, Bricherasio 1, Buriasco 1, Cavour 2, Cumiana 2, Fenestrelle 1, Frossasco 1, Luserna S. Giovanni 2, None 1, Pancalieri 1, Perosa Argentina 1, Perrero 2, Pinasca 1, Pinerolo 5, Pragelato 1, Roure 1, S. Secondo di Pinerolo 1, Scalenghe 1, Torre Pellice 1, Vigone 2, Villafranca Piemonte 2, Villar Pellice 1, Villar Perosa 1, Volvera 1 — Totale 35.

Distretto del Collegio notarile: **Saluzzo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bagnolo Piemonte 2, Barge 3, Brossasco 1, Caramagna Piemonte 1, Cavallermaggiore 2, Cervere 1, Costigliole Saluzzo 2, Envie 1, Genola 1, Martiniana Po 1, Melle 1, Moretta 2, Paesana 2, Pagno 1, Polonghera 1, Pontechianale 1, Racconigi 3, Revello 2, Saluzzo 4, Sampeyre 2, Sanfront, 2, Savigliano 4, Scarnafigi 1, Venasca 1, Verzuolo 2, Villanova Solaro 1 — Totale 45.

Distretto del Collegio notarile: **Susa.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Almese 1, Avigliana 2, Bardonecchia 1, Bussoleno 2, Cesana Torinese 1, Chiomonte 1, Coazze 1, Condove 1, Exilles 1, Giaveno 3, Mocchie 1, Oulx 2, Rubiana 1, S. Antonino di Susa 1, Susa 3, Trana 1, Venaus 1, Villar Focchiardo 1 — Totale 25.

Distretto del Collegio notarile: **Torino.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alpignano 1, Andezeno 1, Barbania 1, Bosconero 1, Brusasco 2, Cambiano 1, Cantoira 1, Carignano 2, Carmagnola 3, Casalborgone 2, Caselle Torinese 2, Ceres 2, Chialamberto 1, Chieri 4, Chivasso 3, Ciriè 2, Coassolo Torinese 1, Collegno 1, Corio 2, Favria 1, Feletto 1, Foglizzo 1, Forno di Rivara 1, Front 1, Gassino 2, Grugliasco 1, Lanzo Torinese 3, Lauriano 1, Leynì 1, Mathi 1, Moncalieri 3, Montanaro 1, Nole 1, Orbassano 2, Pecetto 1, Pianezza 1, Piobesi Torinese 1, Piossasco 2, Poirino 2, Pralormo 1, Riva presso Chieri 1, Rivara 1, Rivarolo Canavese 2, Rivoli 2, Rocca di Corio 1, Rondissone 1, S. Benigno 2, S. Mauro Torinese 1, S. Maurizio Canavese 1, Sciolze 1, Settimo Torinese 1, Torino 40, Trofarello 1, Venaria Reale 2, Verolengo 1, Verrua Savoia 1, Villastellone 1, Vinovo 1, Viù 2, Volpiano 1 — Totale 126.

Distretto del Collegio notarile: **Varallo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Boccioleto 1, Borgosesia 2, Campertogno 1, Cellio 1, Fobello 1, Scopa 1, Valduggia 1, Varallo 3 — Totale 11.

Distretto del Collegio notarile: **Vercelli.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Arboro 1, Asigliano 1, Bianzè 1, Borgo d'Ale 1, Buronzo 1, Caresana 1, Cigliano 2, Crescentino 2, Desana 1, Fontanetto da Po 1, Gattinara 2, Livorno Vercellese 2, Moncrivello 1, Palazzolo Vercellese 1, Pezzana 1, Roasio 1, Saluggia 1, S. Germano Vercellese 1, Santhià 2, Stroppiana 1, Trino 3, Tronzano Vercellese 1, Vercelli 8 — Totale 37.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Torino.

		N° dei comuni	*N° dei posti*
Distretto del Collegio notarile:	Alba	20	33
Id.	Aosta	20	25
Id.	Biella	27	40
Id.	Cuneo	27	45
Id.	Domodossola	11	13
Id.	Ivrea	39	49
Id.	Mondovì	25	43
Id.	Novara	27	48
Id.	Pallanza	16	23
Id.	Pinerolo	25	35
Id.	Saluzzo	26	45
Id.	Susa	18	25
Id.	Torino	60	126
Id.	Varallo	8	11
Id.	Vercelli	23	37
	Totali	372	598

CORTE D'APPELLO DI TRANI.

Distretto del Collegio notarile: **Bari delle Puglie.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Acquaviva delle Fonti 2, Alberobello 1, Altamura 4, Bari delle Puglie 13, Bitetto 2, Bitonto 6, Bitritto 1, Canneto di Bari 1, Capurso 1, Carbonara di Bari 2, Casamassima 2, Cassano delle Murge 2, Castellana 2, Ceglie del Campo 1, Cisternino 2, Conversano 3, Fasano 4, Gioia del Colle 4, Giovinazzo 2, Gravina in Puglia 4, Grumo Appula 2, Locorotondo 2, Modugno 3, Mola di Bari 3, Monopoli 5, Montrone 1, Noci 2, Noicattaro 2, Palo del Colle 3, Polignano a Mare 2, Putignano 3, Rutigliano 2, S. Michele di Bari 1, S. Nicandro di Bari 2, Santeramo in Colle 3, Toritto 2, Triggiano 2, Turi 2, Valenzano 1 — Totale 102.

Distretto del Collegio notarile: **Lecce.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alessano 1, Alezio 1, Aradeo 1, Bagnolo del Salento 1, Brindisi 3, Calimera 1, Campi Salentino 1, Carmiano 1, Carovigno 1, Carpignano Salentino 1, Casarano 1, Castrignano del Capo 1, Ceglie Messapico 3, Cellino S. Marco 1, Copertino 1, Corigliano d'Otranto 1, Cutrofiano 1, Diso 1, Erchie 1, Francavilla Fontana 4, Gagliano del Capo 1, Galatina 2, Galatone 1, Gallipoli 2, Latiano 1, Lecce 6, Lequile 1, Leverano 1, Lizzanello 1, Maglie 2, Martano 1, Matino 1, Melendugno 1, Mesagne 2, Miggiano 1, Minervino di Lecce 1, Monteroni di Lecce 1, Morciano di Leuca 1, Muro Leccese 1, Nardò 3, Nociglia 1, Ortelle 1, Ostuni 4, Otranto 1, Parabita 1, Poggiardo 1, Presicce 1, Racale 1, Ruffano 1, Salice Salentino 1, Salve 1, S. Cesario di Lecce 1, S. Donato di Lecce 1, S. Pancrazio Salentino 1, S. Pietro Vernotico 1, San Vito dei Normanni 2, Scorrano 1, Soleto 1, Specchia 1, Squinzano 1, Sternatia 1, Surbo 1, Taurisano 1, Taviano 1, Torre Santa Susanna 1, Trepuzzi 1, Tricase 1, Tuglie 1, Ugento 1, Uggiano la Chiesa 1, Veglie 1, Vernole 1 — Totale 94.

Distretto del Collegio notarile: **Lucera.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Alberona 1, Apricena 2, Ascoli Satriano 2, Biccari 2, Bovino 2, Cagnano Varano 2, Candela 2, Carpino 2, Casalnuovo Monterotaro 1, Casalvecchio di Puglia 1, Castelluccio de' Sauri 1, Castelluccio Valmaggiore 1, Castelnuovo della Daunia 1, Celenza Valfortore 1, Cerignola 7, Chieuti 1, Deliceto 2, Faeto 1, Foggia 12, Ischitella 1, Lucera 5, Manfredonia 3, Monte Sant'Angelo 4, Mattinata (frazione) 1, Ortanova 2, Panni 1, Peschici 1, Pietra Montecorvino 1, Poggio Imperiale 1, Rignano Garganico 1, Rodi 2, Roseto Valfortore 1, Saline di Barletta 1, S. Ferdinando di Puglia 1, S. Giovanni Rotondo 2, S. Marco in Lamis 4, S. Marco la Catola 1, San Nicandro Garganico 2, S. Paolo di Civitate 1, Sansevero 5, Sant'Agata di Puglia 2, Serracapriola 2, Stornarella 1, Torremaggiore 2, Trinitapoli 2, Troja 2, Vieste 2, Vico del Gargano 2, Volturara Appula 1, Volturino 1 — Totale 102.

Distretto del Collegio notarile: **Taranto.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Carosino 1, Castellaneta 2, Fragagnano 1, Genosa 2, Grottaglie 2, Laterza 1, Leporano 1, Lizzano 1, Manduria 2, Martina Franca 4, Maruggio 1, Massafra 2, Montemesola 1, Mottola 1, Palagiano 1, Pulsano 1, San Giorgio sotto Taranto 1, Sava 1, Taranto 6 — Totale 32.

Distretto del Collegio notarile: **Trani.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Andria 9, Barletta 7, Bisceglie 5, Canosa di Puglia 4, Corato 7, Minervino Murge 3, Molfetta 7, Ruvo di Puglia 4, Spinazzola 3, Terlizzi 5, Trani 7 — Totale 61.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Trani.

		N° dei comuni	N° dei posti
Distretto del Collegio notarile:	Bari delle Puglie	39	102
Id.	Lecce	72	94
Id.	Lucera	49	102
Id.	Taranto	19	32
Id.	Trani	11	61
	Totali	190	391

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.

Distretto del Collegio notarile: **Bassano Vicentino.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Asiago 1, Bassano Vicentino 3, Angarano (frazione) 1, Breganze 1, Enego 1, Lusiana », S. Giacomo di Lusiana (frazione) 1, Marostica 1, Nove 1, Rosà 1, Sandrigo 1, Valstagna 1 — Totale 13.

Distretto del Collegio notarile: **Belluno.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Agordo 1, Arsiè 1, Auronzo 1, Belluno 4, Borca 1, Cencenighe 1, Comelico Inferiore 1, Feltre 3, Fonzaso 1, Longarone 1, Mel 1, Pieve di Cadore 1, Puos d'Alpago 1, Quero 1, Santa Giustina 1 — Totale 20.

Distretto del Collegio notarile: **Conegliano.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Cessalto 1, Conegliano 3, Cordignano 1, Farra di Soligo 1, Follina 1, Gajarine 1, Motta di Livenza 1, Oderzo 2, Pieve di Soligo 1, Valdobbiadene 1, Vazzola 1, Vittorio », Serravalle (frazione) 1, Ceneda (frazione) 2 — Totale 17.

Distretto del Collegio notarile: **Este.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Battaglia 1, Castelbaldo 1, Este 3, Monselice 1, Montagnana 1, Stanghella 1, Vescovana 1 — Totale 9.

Distretto del Collegio notarile: **Legnago.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Albaredo di Adige 1, Cerea 1, Cologna Veneta 1, Legnago 3, Minerbe 1, Sanguinetto 1 — Totale 8.

Distretto del Collegio notarile: **Padova.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Anguillara 1, Bovolenta 1, Campo San Piero 1, Cittadella 2, Conselve 1, Correzzola 1, Grantorto 1, Piombino Dese 1, Padova 12, Ponte di Brenta (frazione) 1, Piazzola sul Brenta 1, Piove di Sacco 1, Teolo », Villa di Teolo (frazione) 1, Villa del Conte 1 — Totale 26.

Distretto del Collegio notarile: **Pordenone.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Aviano 1, Azzano Decimo 1, Barcis 1, Clauzetto 1, Maniago 1, Meduno 1, Montereale Cellina 1, Pasiano 1, Polcenigo 1, Pordenone 3, Sacile 1, San Vito al Tagliamento 2, Spilimbergo 2, Valvasone 1 — Totale 18.

Distretto del Collegio notarile: **Rovigo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Adria 2, Ariano nel Polesine 1, Badia Polesine 1, Bergantino 1, Castelguglielmo 1, Crespino 1, Ficarolo 1, Lendinara 2, Loreo 1, Massa Superiore 1, Occhiobello 1, Rovigo 4, Trecenta 1 — Totale 18.

Distretto del Collegio notarile: **Tolmezzo.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Ampezzo 1, Arta 1, Comeglians 1, Moggio Udinese 1, Paluzza 1, Pontebba 1, Tolmezzo 2 — Totale 8.

Distretto del Collegio notarile: **Treviso.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Asolo 1, Castelfranco Veneto 2, Cornuda 1, Crespano Veneto 1, Montebelluna 1, Povegliano 1, Treviso 7 — Totale 14.

Distretto del Collegio notarile: **Udine.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Buja 1, Cividale del Friuli 2, Codroipo 1, Faedis 1, Fagagna 1, Gemona 2, Latisana 2, Mortegliano 1, Nimis 1, Palmanova 2, S. Daniele del Friuli 2, San Giorgio di Nogaro 1, San Pietro al Natisone 1, Sedegliano 1, Tarcento 1, Tricesimo 1, Udine 8, Venzone 1 — Totale 30.

Distretto del Collegio notarile: **Venezia.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Cavarzere 1, Chioggia 3, Dolo 1, Mestre 2, Mira 1, Mirano 1, Noale 1, Portogruaro 2, San Donà di Piave 1, Santo Stino di Livenza 1, Venezia 18 — Totale 32.

Distretto del Collegio notarile: **Verona.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Bardolino 1, Bosco Chiesanuova 1, Bovolone 1, Bussolengo 1, Caprino Veronese 2, Colognola ai Colli 1, Dolcè 1, Grezzana 1, Isola della Scala 1, Lazise 1, Malcesine 1, Monteforte d'Alpone 1, Negrar 1, Nogara 1, Peschiera sul Lago di Garda 1, San Bonifacio 1, San Pietro Incariano 1, Soave 1, Tregnago 1, Valeggio sul Mincio 1, Verona 12, Villafranca di Verona 1, Zevio 1 — Totale 35.

Distretto del Collegio notarile: **Vicenza.**

Comuni di residenza dei notari e numero dei posti: Arcugnano 1, Arsiero 1, Arzignano 1, Barbarano 1, Brendola 1, Camisano Vicentino 1, Castelgomberto 1, Chiampo 1, Longare 1, Lonigo 2, Malo 1, Montebello Vicentino 1, Montecchio Maggiore 1, Montecchio Precalcino 1, Noventa Vicentina 1, Piovene 1, Recoaro 1, San Giovanni Ilarione 1, Schio 2, Thiene 2, Valdagno 1, Valle dei Signori 1, Velo d'Astico 1, Vicenza 10 — Totale 36.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Venezia.

		N° dei comuni	*N° dei posti*
Distretto del Collegio notarile:	Bassano Vicentino	10	13
Id.	Belluno	15	20
Id.	Conegliano	12	17
Id.	Este	7	9
Id.	Legnago	6	8
Id.	Padova	13	26
Id.	Pordenone	14	18
Id.	Rovigo	13	18
Id.	Tolmezzo	7	8
Id.	Treviso	7	14
Id.	Udine	18	30
Id.	Venezia	11	32
Id.	Verona	23	35
Id.	Vicenza	24	36
	Totali	180	284

Riepilogo generale

della tabella pel numero e per la residenza dei notari del Regno.

CORTI D'APPELLO	NUMERO dei Collegi notarili	NUMERO dei Comuni di residenza dei notari	NUMERO dei posti
Ancona, *Sezione di Ancona*	3	53	88
Ancona, *Sezione di Macerata*	4	64	94
Ancona, *Sezione di Perugia*	4	62	102
Aquila	6	178	229
Bologna	4	76	160
Brescia	9	199	274
Cagliari	6	151	199
Casale	9	199	278
Catania	3	60	152
Catanzaro	9	292	382
Firenze	8	140	262
Genova	10	158	263
Lucca	5	54	136
Messina	3	78	130
Milano	9	155	261
Napoli, *Sezione di Napoli*	13	680	946
Napoli, *Sezione di Potenza*	4	124	184
Palermo	8	195	468
Parma, *Sez. di Parma*	3	64	126
Id. *Sez. di Modena*	3	88	155
Roma	5	92	160
Torino	15	372	598
Trani	5	190	391
Venezia	14	180	284
Totali	162	3904	6322

Visto d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

VIGLIANI.

PENSIONI

liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore di impiegati civili e militari e loro famiglie

Con decreti 5 aprile 1875:

Leone di Tavagnasco cav. Vittorio, già maggiore nell'arma di fanteria in aspettativa, lire 2766 57 dal 16 marzo 1875, a vita.

Guccione Gaetano, già maggiore nel corpo invalidi veterani, lire 3200 dal 16 marzo 1875, a vita.

Pina Clorinda, vedova del già guardia d'artiglieria al riposo Gennaro Anaclerio, lire 289 dal 14 settembre 1874, durante vedovanza.

Catalani Piera, vedova di Ciucci Domenico già ispettore di polizia pensionato, lire 319 20 dal 27 novembre 1874, durante vedovanza.

De Lucia Domenico, già soldato nelle compagnie operai e veterani d'artiglieria, lire 306 dal 21 febbraio 1875, a vita.

Ghistoni Margherita, vedova di Pizzanelli Matteo già commesso presso l'ufficio di prefettura di Parma pensionato, lire 151 dal 7 marzo 1875, durante vedovanza.

Capursi Maria Lucia e Mori Emilio, vedova la prima ed orfano minorenne il secondo di Luigi Mori già assistente nell'Amministrazione del dazio consumo al riposo, lire 170 dall'8 novembre 1874, durante vedovanza per la vedova e la minore età per l'orfano, ovvero non sia altrimenti provvisto a carico dello Stato o di qualche pia istituzione.

Beneitone Francesca, vedova di Margaria Giuseppe già commesso doganale pensionato, lire 841 66 dal 5 febbraio 1875, durante vedovanza.

Lamperini Ignazio, già novizio nell'Amministrazione del dazio e consumo, lire 129 dal 1° luglio 1874, a vita, di cui lire 94 74 a carico dello Stato e lire 34 26 a carico del comune di Roma.

Cremaschi Pietro, già commesso scrivano nell'Amministrazione del dazio consumo, lire 507 93 dal 1° luglio 1874, a vita, di cui lire 410 68 a carico dello Stato e lire 97 25 a carico del municipio di Roma.

Martellone Giulia, orfana di Andrea già capo di ripartimento pensionato e di Pironti Teresa, lire 1020 dal 25 febbraio 1875, durante lo stato nubile, e maritandosi le sarà pagata un'annata della detta pensione.

Bolognesi Luigi, già bollatore in disponibilità della cessata Amministrazione postale pontificia, lire 241 87 dal 1° ottobre 1874, a vita.

Olivier cav. Gaetano, già capitano nel 6° reggimento fanteria, lire 2250 dal 16 gennaio 1875, a vita.

Con decreti 6 aprile 1875:

Barberis-Raimondi cav. Giuseppe, consigliere di prefettura di 2ª classe, lire 3104 dal 1° febbraio 1875, a vita.

Franchi cav. Costantino, già agente delle imposte dirette, lire 1950 dal 1° novembre 1874, a vita.

Biglioli Emilia, vedova di Renica dott. Giuseppe già sostituto segretario di tribunale pensionato, lire 529 dal 13 febbraio 1875, durante vedovanza.

Gerbolini Francesco, già ufficiale di porto, lire 3733 per una sola volta.

Trivelloni Antonietta, vedova di Mulapi Carlo già guardia di pubblica sicurezza morto in attività di servizio, lire 90 dal 2 settembre 1874, durante vedovanza.

Lupi Angela, vedova di Baccanello Gio. Battista già caposezione nell'Amministrazione delle Poste, lire 3199 per una sol volta.

Stigliani Maria Francesca Paola, vedova di Radisi Giuseppe già vicecancelliere di pretura morto in attività di servizio, lire 900 per una sola volta.

Simone Giuseppe, già gestore in disponibilità della soppressa tipografia Reale di Napoli, lire 1657 per una sola volta.

Fineschi Federico, già guardia doganale comune di terra, lire 165 dal 1° settembre 1873, a vita.

Rivera Pietro, Onorato, Emilio, Enrico ed Umberto, orfani di Alessandro già capitano nei bagni penali e di Coppa Carmina pensionata, lire 726 66 dal 16 marzo 1874, durante la minore età.

De Micheli cav. Nicolò, ricevitore del Registro per gli atti civili a Genova, lire 3594 dall'11 febbraio 1875, a vita.

Mosso cav. Carlo, già maggiore nel corpo invalidi e veterani collocato a riposo col grado di tenente colonnello, lire 3200 dal 16 marzo 1875, a vita.

Centamino Giacomo, già lavorante borghese di artiglieria, lire 300 dal 9 gennaio 1875, a vita.

Friscia Clorinda, orfana del primo letto di Giovanni già guardia doganale scelta di terra pensionato, lire 180 dall'8 agosto 1874, durante la minore età e lo stato nubile.

Con decreti 8 aprile 1875:

Castellini Caterina, vedova di Mezani Giuseppe già scrivano d'Intendenza pensionato, lire 170 dal 9 agosto 1874, durante vedovanza.

Cismondo Giuseppa, vedova di Urso Salvatore già sottobrigadiere di dazi indiretti pensionato, lire 76 50 dall'8 dicembre 1874, durante vedovanza.

Siciliano Francesco, già marinaro di porto, lire 200 per una sola volta.

Farabolini Quintilio, già brigadiere nel corpo dei RR. carabinieri, lire 560 dal 18 marzo 1875, a vita.

Griffini cav. Saverio, già maggiore generale in aspettativa, lire 5579 78 dal 16 marzo 1875, a vita.

Berta Giuseppina, vedova di Arnaud Gio. Domenico già capomusica militare al ritiro, lire 90 dal 6 gennaio 1875, durante vedovanza.

Fontana Gaetana, vedova di Astarita Francesco già luogotenente di vascello pensionato, lire 726 66 dal 7 dicembre 1874, durante vedovanza.

Sanvitale conte Ugo, già tenente colonnello comandante il distretto militare di Macerata, lire 4000 dal 1° gennaio 1875, a vita.

Sforzini Vincenzo, già guardiano carcerario, lire 406 35, a vita, dal giorno in cui uscirà dallo impiego presso il comune di Corneto.

Righi Luigia, vedova di Ferrari Antonio già guardiano carcerario al riposo, lire 169 66 dal 19 gennaio 1875, durante vedovanza.

Michelis Eugenia o Maria Eugenia, vedova di Garaccione Domenico già guardiano carcerario, lire 750 per una sola volta.

Gibellini Giuseppina, vedova di Maissen Giovanni già assistente al gabinetto di chimica generale nella Università di Modena, morto in attività di servizio, lire 576 per una sola volta.

Capuozzo Elisabetta, vedova di Vivaldi Francesco già sottotenente pensionato, lire 433 33 dal 2 gennaio 1875, durante vedovanza.

Gennai Raimondo, già guardiano carcerario di 1ª classe, lire 250 dal 1° febbraio 1872, a vita.

Pazzagli Marianna e Bagnoli Diomira, vedova la prima e figlia la seconda di Bagnoli David già sottocapo guardiano delle carceri di Sant'Arcangelo pensionato, lire 76 60 dal 23 novembre 1875, durante vedovanza per la vedova, lo stato nubile per la figlia, ovvero non sia altrimenti provveduta a carico dello Stato o di qualche pio stabilimento.

Pazzagli Marianna e Bagnoli Diomira, vedova la prima e figlia la seconda di Bagnoli David già secondo capoguardiano delle carceri di Sant'Arcangelo pensionato, lire 76 60 dal 23 novembre 1874, durante vedovanza per la vedova, lo stato nu-

bile per la figlia, ovvero non sia altrimenti provveduta a carico dello Stato o di qualche pio stabilimento.

Gurgo Giacinto, già ragioniere geometra del Genio militare, lire 1728 dal 1° febbraio 1875, a vita.

Con decreti 9 aprile 1875:

Rocco Carolina, vedova di Giordano Eugenio già giudice di tribunale civile e correzionale, lire 817 dall'8 dicembre 1874, durante vedovanza.

Della Casa Giovanni, già guardia carceraria, lire 937 per una sol volta.

Mancini Eleonora, vedova di Genina Augusto già applicato nel Ministero Guerra in aspettativa, lire 1800 per una sola volta.

Bachmann cav. Luigi, già consigliere della Contabilità di Stato veneta in disponibilità, lire 3950 61 dal 1° gennaio 1875, a vita.

Calvi Luigi, già cancelliere di pretura di Camposampiero, lire 1280 dal 16 febbraio 1875, a vita.

Ronco Giacomo, già delegato di pubblica sicurezza, lire 1300 dal 1° marzo 1875, a vita.

Corradi Angelo e Tommaso, figli orfani minori di Corradi Ignazio già usciere d'Intendenza morto in attività di servizio e di Massabò Giacinta premorta, lire 866 per una sola volta.

Bianchini Francesco, già ufficiale di 3ª classe nel Ministero di Grazia e Giustizia di Napoli in disponibilità, lire 739 dal 1° febbraio 1875, a vita.

Franzoni Giovanna e Lelli Lida, Luigi e Lamberto, vedova ed orfani di Lelli Leandro già capitano di finanza pensionato, lire 1720 dal 20 gennaio 1875, durante vedovanza per la vedova e la minore età per i figli maschi e lo stato nubile per la femmina, ovvero non sieno altrimenti provveduti a carico dello Stato o di qualche pio stabilimento.

Licheri cav. avv. Emanuele, già consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, lire 3600 dal 1° settembre 1874, a vita.

Tiratelli Fabio, già alunno nella cessata Direzione della polizia pontificia, lire 129 dal 1° ottobre 1874, a vita.

Galluppi Giuseppe, già cancelliere di mandamento, lire 1740 dal 1° novembre 1874, a vita.

Menozzi cav. Achille, già primo ragioniere di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, lire 2250 dal 1° aprile 1875, a vita.

Feroci Maria e Migliorati Assunta, vedova la prima ed orfana minorenne la seconda di Migliorati Antonio già gendarme a cavallo pontificio, lire 168 56 dal 4 febbraio 1875, durante vedovanza per la vedova e stato nubile per la figlia, o che non sia altrimenti provveduta a carico dello Stato o di qualche pio stabilimento.

Con decreto 8 aprile 1875:

Nogara Pasquale, già brigadiere nel corpo dei RR. carabinieri, lire 590 dal 3 marzo 1873, a vita.

Con decreto 9 aprile 1875:

Pontiggia Giovanni, già brigadiere nel corpo dei RR. carabinieri, lire 575 dal 18 marzo 1875, a vita.

Con decreti 10 aprile 1875:

De Simone Maria Gaetana, vedova di Vanacore Egidio già caporale nella soppressa Amministrazione demaniale forestale di Napoli, lire 150 dal 1° agosto 1874, durante vedovanza.

Rossi Maria, vedova di Giondini Cesare già furiere presso la cessata Corte granducale toscana pensionato, lire 940 80 dal 2 marzo 1875, durante vedovanza.

Tribolati Giovanna Maria, vedova di Carpanini Giuseppe già consigliere di Stato, lire 2352 dal 15 marzo 1875, durante vedovanza.

Merola Raffaele, già aiutante contabile al distretto militare di Benevento, lire 937 dal 16 dicembre 1874, a vita.

Cappellari Carlotta, vedova di Pietro Boscoscuro già guardiano carcerario pensionato, lire 259 26 dal 29 agosto 1874, durante vedovanza.

Con decreti 12 aprile 1875:

Allamano cav. Illuminato Pio, già professore titolare di lettere latine e greche nel liceo di Cuneo e reggente la cattedra di lettere italiane nell'istituto tecnico di Cuneo, lire 2295 dal 1° febbraio 1875, a vita.

Casanova Margherita, vedova del cav. Giuseppe Balsamo-Crivelli professore ordinario di zoologia ed anatomia comparata nella Regia Università di Pavia, lire 1168 dal 16 novembre 1874, durante vedovanza.

Rangheri Carolina, vedova di Pier Francesco Donisi già cancellista del registro e tasse giubilato, lire 304 95 dal 1° febbraio 1875, durante vedovanza.

Pellarin Pietro, già scrittore presso l'ufficio delle ipoteche in Treviso in disponibilità, lire 259 26 dal 1° settembre 1873, a vita.

Dalli Franci Elisabetta, vedova di Pugliese Luigi già tenente dei dazi indiretti pensionato, lire 170 dal 7 novembre 1874, durante vedovanza.

Ponti Pietro, già soldato di fanteria, lire 533 33 dal 29 marzo 1875, a vita.

Vietti Caterina, vedova di Acquadro Serafino già gendarme al riposo, lire 157 50 dal 26 giugno 1873, durante vedovanza.

Parodi Rosa, vedova di Martinetti Gioacchino già capo d'ufficio nell'Amministrazione postale, lire 4666 per una sola volta.

Viesci Margherita, vedova di Riccio Raffaele già veditore di 4ª classe nelle dogane al riposo, lire 400 dal 3 marzo 1875, durante vedovanza.

Buffa Marianna, vedova di D'Asdia Gioacchino già ufficiale doganale alle visite di 3ª classe, lire 400 dal 30 novembre 1874, durante vedovanza.

Mariotti Carlotta, vedova di Biagetti Antonio già aiuto dell'infermiere sopraintendente dei RR. Spedali di Livorno giubilato, lire 571 20 dal 16 febbraio 1875, di cui lire 442 22 a carico dello Stato, e 128 98 a carico dei RR. Spedali di Livorno, durante vedovanza.

Spadoni Luigi, già furiere nel 3° reggimento fanteria, lire 558 dal 25 marzo 1875, a vita.

Fanfani Valentino, già capitano di fanteria nel 51° reggimento, lire 1234 93 dal 1° marzo 1875, a vita.

Mastrogiuseppe Angiola, vedova di Dragone Giacinto già guardia doganale comune di Terra pensionato, lire 165 dal 1° febbraio 1875, durante vedovanza.

Tagliamonte Lucia, vedova di Meola Carlo già sergente nel corpo invalidi e veterani, lire 178 dal 6 novembre 1874, durante vedovanza.

Leone Gaetano, già applicato di 1ª classe nel Ministero della Guerra, lire 1439 dal 1° aprile 1875, a vita.

Viarengo Antonio, già sergente trombettiere nel 1° reggimento cavalleria (Nizza), lire 485 dal 25 marzo 1875, a vita.

Milano Ferdinando, già tenente presso il distretto militare di Padova, graduato capitano, lire 1500 dal 1° marzo 1875, a vita.

Con decreto 13 aprile 1875:

Casabianca Pietro, già tenente dei Reali carabinieri collocato a riposo col grado di capitano, lire 1470 dal 16 marzo 1875, a vita.

Con decreto 20 aprile 1875:

Mugnai Felice, già giornaliere demaniale in disponibilità, lire 854 80 dal 1° gennaio 1875, a vita.

Con decreti 13 aprile 1875:

De Marchi comm. Giovanni, già tesoriere centrale, lire 5600 dal 1° aprile 1875, a vita.

Quattrorecchi Eugenio, già delegato di pubblica sicurezza, lire 2400 dal 1° gennaio 1875, a vita.

Borsani Luigia, vedova di Allogi Achille già segretario di 2ª cl. nell'Amministrazione del Debito Pubblico pensionato, lire 613 dal 19 febbraio 1875, durante vedovanza.

Boggio cav. Giovanni Battista, già ispettore di circolo di 1ª classe nell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse, lire 3840 dal 15 marzo 1875, a vita.

Pivetti Rosalia, vedova di Carone Antonino già custode del palazzo della Zecca di Palermo, lire 1615 per una sola volta.

Brocco Francesco, già sottocapo guardiano carcerario, lire 750 per una sola volta.

Bertok Giovanna, vedova del già nocchiere nel corpo R. Equipaggi Galvan Michele pensionato, lire 205 20 dal 7 febbraio 1874, durante vedovanza.

Jacomelli Egisto, già usciere di pretura, lire 420 dal 1° gennaio 1875, a vita.

Coccia Candido, già ricevitore della tassa sulla macinazione dei cereali di Roma, lire 1612 50 dal 1° gennaio 1875, di cui lire 1307 51 a carico dello Stato, e 304 99 a carico del comune di Roma, a vita.

Bonifanti cav. Carlo, già capo d'ufficio nell'Amministrazione delle poste in aspettativa, lire 1458 dal 1° marzo 1875, a vita.

Margiotta Antonia, vedova di Forni Alessandro già tenente di 2ª classe nei dazi indiretti pensionato, lire 212 50 dal 21 ottobre 1874, durante vedovanza.

Azzarano Lucia, vedova di Gennaro Presutto già brigadiere postale, lire 384 dal 27 novembre 1874, durante vedovanza.

Grassi Felice, ispettore del Regio Conservatorio di musica in Milano, lire 1120 dal 1° marzo 1875, a vita.

Mauroner Giulio, già cancelliere di pretura, lire 1440 dal 1° gennaio 1875, a vita.

Raimondi Giuseppe, già direttore nell'Amministrazione carceraria, lire 1964 dal 1° gennaio 1875, a vita.

Con decreti 15 aprile 1875:

Bertolazzi Ercole, già sergente nel 66° reggimento fanteria, lire 941 66 dal 1° febbraio 1875, a vita.

Regazzoni Luigi, già maresciallo d'alloggio di pubblica sicurezza presso la compagnia di Milano, lire 900 dal 16 marzo 1875, a vita.

Gravina Maria Francesca, orfana nubile di Raffaele già impiegato del Demanio al ritiro e di Arpaja Raffaela premorta, lire 425 dal 16 gennaio 1875, durante lo stato nubile e maritandosi avrà diritto ad un'annata di pensione che rimarrà indi estinta.

Reina Maria, vedova di Brambilla Carlo già usciere di pretura, lire 975 per una sola volta.

Raggio Caterina, vedova di Politto Giuseppe già agente subalterno doganale, lire 225 dal 16 febbraio 1875, durante vedovanza.

Ravizza Emilia, vedova di Sagrini Luigi già aiutante del corpo Reale del genio civile morto in attività di servizio, lire 1866 per una sola volta.

Massa Maria Annunziata, vedova di Aleati Siro già luogotenente delle guardie doganali morto in attività di servizio, lire 825 dal 10 ottobre 1874, durante vedovanza.

Cigola dott. Vincenzo, già vicesegretario nell'Intendenza di finanza, lire 1200 per una sola volta.

Bellucci Angela, vedova di Bondi Alessandro già pretore, lire 2333 per una sola volta.

Ruffo Luigia, vedova di Sadurny Vincenzo già capo ufficina borghese d'artiglieria presso lo stabilimento metallurgico di Mongiana pensionato, lire 613 dal 5 marzo 1875, durante vedovanza.

Roselli Nicola, già commesso di 3ª classe nella Direzione generale di polizia pontificia, lire 362 81 dal 1° ottobre 1870, a vita.

Brambilla Maria Beatrice, vedova di Giovanni Battista Lanzi già cancellista di 1ª classe nell'Amministrazione del censo giubilato, lire 518 51 dal 9 febbraio 1875, durante vedovanza.

De Marco Luisa o Maria Luigia, vedova di De Falco Florindo già ufficiale dei dazi indiretti al ritiro, lire 212 50 dal 12 gennaio 1875, durante vedovanza.

Siron Nicolò, già ufficiale della Contabilità di Stato di Venezia in disponibilità, lire 411 52 dal 1° gennaio 1875, a vita.

Manfrini Maria Antonia, orfana nubile di Raffaele già battistrada della Regia Casa di Napoli e di Gerace Francesca pensionato, lire 127 50 dal 24 maggio 1874, durante lo stato nubile e maritandosi avrà diritto ad un'annata della propria pensione da rimanere indi estinta.

De Tomasi Mariangiola, vedova di Gerunda Carmine già ricevitore delle dogane, lire 1000 per una sola volta.

Perego Carlo, già ricevitore di 1ª classe nell'Amministrazione delle dogane, lire 2877 dal 1° marzo 1875, a vita.

Perrone Antonio, già fattorino telegrafico, lire 1600 per una sola volta.

Milich Anna, vedova di Alessandro Del Buono già guardiano carcerario, lire 875 per una sola volta.

Reina Ferdinando, già magazziniere di vendita dei sali e tabacchi, lire 2188 dal 1° marzo 1875, a vita.

Brandonisio Maria, vedova di De Romita Stefano già sottosegretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale pensionato, lire 480 dall' 11 febbraio 1875, di cui lire 309 43 a carico dello Stato, e 170 57 a carico della provincia di Bari, durante vedovanza.

Tacconi Benedetta, Liburdi Salvatore, Giuseppe, Vincenzo, Francesco, vedova la prima ed orfani gli altri di Liburdi Domenico già maresciallo dei gendarmi pontifici pensionato, lire 293 34 dal 17 gennaio 1875, durante vedovanza per la vedova, fino agli anni 18 per gli orfani, purchè non sieno altrimenti provvisti a carico dello Stato o di qualche pio stabilimento.

Passarelli Marianna, vedova di Andreoni Giuseppe già brigadiere di pubblica sicurezza pensionato, lire 166 dal 24 maggio 1874, durante vedovanza.

Chies Angelica, vedova di Varenna Gio. Battista già cancelliere di mandamento pensionato, lire 604 93 dal 9 gennaio 1875, durante vedovanza.

Sambiase Sanseverino comm. Giuseppe, già ricevitore di bollo straordinario a Napoli, lire 3207 dal 1° giugno 1874, a vita.

Con decreto 19 aprile 1875:

Mannetti Giuseppe, guardiano di magazzino, marinaro invalido della R. Marina, lire 263 dal 16 novembre 1872, a vita.

Con decreti 20 aprile 1875:

Basile Giovanni, già furiere maggiore nel corpo invalidi e veterani, lire 565 dal 1° aprile 1875, a vita.

Argenio Luigi, già sergente nel corpo invalidi e veterani, lire 498 dal 1° aprile 1875, a vita.

Mancini Teresa e Senzaquattrini Margherita, Assunta, Vittoria e Elvira, vedova la prima ed orfane nubili le altre di Giuseppe Senzaquattrini già guardiano carcerario pensionato, lire 89 37 dal 27 dicembre 1874, durante vedovanza per la madre e lo stato nubile per le orfane, o che non sieno altrimenti provvedute a carico dello Stato o di qualche pio stabilimento.

Cascione Salvatore, già guardarme nello stato maggiore delle piazze, lire 1000 dal 16 febbraio 1875, a vita.

Pachiandi Carolina, vedova di Toesca Bernardino già guardia fo-

restale pensionato, lire 303 dal 27 gennaio 1875, durante vedovanza.

Vincio Paolo, già sottotenente di fanteria, lire 666 66 dal 16 febbraio 1875, per anni 5 e mesi 6.

Pironti Giovanni, già furiere nel corpo invalidi e veterani, lire 498 dal 1° aprile 1875, a vita.

Gabrielli avv. cav. Gabriele Angelo, già sottoprefetto in disponibilità, lire 4000 per una sola volta.

Rensi Lorenzo, già guardiano di 2ª classe delle carceri giudiziarie, lire 715 per una sola volta.

Macchione Pietro, già appuntato nel corpo RR. carabinieri, lire 445 dal 1° aprile 1875, a vita.

Cerruti avv. Francesco, già pretore di mandamento, lire 2304 dal 1° marzo 1875, a vita.

Erba Carlo, già guardiano carcerario, lire 1029 per una sol volta.

Contorbia Giuseppe, già guardiano carcerario, lire 650 per una sola volta.

Farinazzo Margherita, vedova di Zampoli o Zampolli Pietro già postiglione pensionato, lire 150 dal 18 febbraio 1875, durante vedovanza.

Acquaroli Stefano, già cancelliere di mandamento, lire 1536 dal 1° gennaio 1875, a vita.

Severino Giuseppe, già guardiano carcerario, lire 537 dal 1° novembre 1874, a vita.

Ventrella Francesco, già capitano di fanteria nel distretto militare di Chieti, lire 1282 46 dal 1° dicembre 1874, a vita.

Fortunato Vincenzo, già musicante nel 1° reggimento granatieri, lire 448 80 dal 27 marzo 1875, a vita.

Elli Antonio, già portiere presso la Direzione della Zecca di Milano, lire 960 dal 1° marzo 1875, a vita.

Ripamonti Carpano Carlotta e Giandomenici Paolo, Giovanni, Teresa e Giuseppina, vedova ed orfani minorenni di Giandomenici Carlo già vicecancelliere di tribunale civile e correzionale, lire 432 10 dal 25 dicembre 1874; gratificazione e trimestre funerario lire 324 06 per una sola volta; assegno di educazione lire 54 a caduno degli orfani, durante vedovanza per la madre, sino al raggiungimento dell'età minore, cioè 20 anni compiuti pei maschi e 18 per le femmine, od altro anteriore eventuale provvedimento.

Crosbie Anna Editta, vedova di Francesco cav. de' marchesi Brivio già sottosegretario di 1ª classe al Consiglio di Stato, lire 604 93 dal 29 dicembre 1874, durante vedovanza.

Con decreti 21 aprile 1875:

Berengo Giulia, vedova di Moro Giuseppe già operaio nell'arsenale marittimo di Venezia, cent. 25 giornalieri dal 21 marzo 1875, durante vedovanza.

Basile Francesco, già sergente nel corpo invalidi e veterani, lire 546 dal 1° aprile 1875, a vita.

Labarre Filippo, già furiere nel corpo invalidi e veterani, lire 565 dal 1° aprile 1875, a vita.

Valent Orsola, vedova di Zuliani Daniele usciere di pretura pensionato, lire 259 26 dal 7 marzo 1874, durante vedovanza.

Mattis Teresa, vedova di Franco Giovanni già luogotenente nei veterani pensionato, lire 278 dal 1° febbraio 1875, durante vedovanza.

Cosa Salvatore, già sostituto segretario presso la procura generale della Corte d'appello di Napoli, lire 1170 dal 1° febbraio 1875, a vita.

Rossetti Carmelo, già caporale nel corpo invalidi e veterani, lire 465 dal 1° aprile 1875, a vita.

Grossi Maria, orfana nubile di Antonio, già brigadiere nel corpo dei bersaglieri pontifici in pensione e della signora Mortini Anastasia premorta, lire 322 50 dal 21 agosto 1874, durante lo stato nubile.

Tagliaferro Raffaele, già furiere nel corpo invalidi e veterani, lire 565 dal 6 aprile 1875, a vita.

Ferrero Margherita, vedova di Obicini Giuseppe, già capitano al riposo, lire 668 33 dal 28 febbraio 1875, durante vedovanza.

Informosi Rita e Benedettini Maria Concetta, vedova la prima ed orfana le seconda di Giuseppe Benedettini sergente nei sedentari pontifici, lire 32 33 dal 1° aprile 1875, durante vedovanza per la vedova, e 32 33 dal 3 aprile 1873, durante lo stato nubile per la figlia, e che non sia altrimenti provvista a carico dello Stato o di qualche pia istituzione.

Righetti Vittore, già guardiano carcerario, lire 595 per una sola volta.

Con decreti del 22 aprile 1875:

Du Clou Francesca, vedova di Giovanni Battista Bertau, già cassiere dello Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze giubilato, lire 1008 dal 29 marzo 1875, di cui 546 86 a carico dello Stato, 223 32 dell'Ospedale degli Innocenti, 237 82 dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova, durante vedovanza.

Natale Salvatore, già caporale nelle compagnie veterani invalidi, lire 440 40 dal 1° aprile 1875, a vita.

Prato Feliciano, già maresciallo d'alloggio nel corpo dei carabinieri Reali, lire 1100 dal 1° aprile 1875, a vita.

Tavoni Francesco, Carlo, Matilde e Giovanna, orfani minorenni di Giacomo già applicato di pubblica sicurezza e della signora Nizzoli Laura premorta, lire 281 dal 22 novembre 1874, durante la minore età oltre lo stato nubile per le femmine.

Geniti Pasquale, già soldato invalido nel corpo invalidi e veterani, lire 306 dal 1° aprile 1875, a vita.

De Paola Costanza, e per essa ai suoi legittimi eredi, vedova di De Blasio Giuseppe già cancelliere di pretura, lire 533 dal 20 ottobre 1874, fino al 14 febbraio 1875, giorno in cui la soprasegnata De Paola Costanza cessò di vivere.

Orrù Daniele, già ragioniere d'artiglieria, lire 1488 dal 1° febbraio 1875, a vita.

Boffi Maria Giuseppa, vedova di Zannetti Francesco, già custode idraulico e misuratore assistente al servizio tecnico provinciale, lire 300 dal 1° febbraio 1875, di cui 160 58 a carico dello Stato e 139 42 a carico della provincia di Brescia, durante vedovanza.

Zanetti Francesco, e per esso i suoi eredi, già custode idraulico e misuratore assistente al servizio tecnico provinciale, lire 900 dal 1° gennaio 1875, di cui 481 74 a carico dello Stato e 418 26 a carico della provincia di Brescia, sino al trentuno gennaio 1875, giorno in cui morì il sopranominato Zanetti.

Zasso Nicolò, già pistaterre stabile nello Stabilimento Montanistico di Agordo, lire 9 57 mensili dal 14 dicembre 1874, a vita.

Borghes o Borghese Orsola Anna Maria, vedova di Castellani Andrea, già professore nella scuola tecnica di Padova pensionato, lire 432 10 dal 25 marzo 1875, durante vedovanza.

Valcozena Vincenzo, già pistaterre stabile nello Stabilimento Montanistico di Agordo, lire 9 57 mensili dal 14 dicembre 1874, a vita.

Picchi cav. Cesare, già capitano medico collocato a riposo col grado di maggiore medico, lire 2250 dal 16 marzo 1875 a vita.

Zampini Michele, già appuntato nel corpo dei Reali carabinieri, lire 455 dal 3 aprile 1875, a vita.

Zaffaroni Giuseppe, già maresciallo d'alloggio nei Reali carabinieri, lire 1140 dal 3 aprile 1875, a vita.

Salerno Giuseppe, già carabiniere nei Reali carabinieri, lire 620 dal 1° aprile 1875 a vita.

CAMERANO NATALE gerente — Roma, Tip. EREDI BOTTA.